



Scalci 4


CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

R O M A

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbali delle sedute tenute nei giorni 16 e 17 gennaio 1914 circa
le PROPOSTE DI RIFORMA ALLA LEGGE presentate dalla
Commissione nominata dal Consiglio il 3 ottobre 1913



Seduta pomeridiana del 16 gennaio 1914.

Presenti: March. C. Ferrero di Cambiano, *presidente*;

On. duca L. Torlonia, *vice-presidente*;

On. avv. L. Bissolati, on. P. Chiesa, cav. E. Cipriani, comm. dott. V. Magaldi, on. prof. L. Rava, del Comitato esecutivo;

Sig. E. Abbundo, comm. P. Anaclerio, comm. G. Cacopardo, sig. F. Campora, on. avv. U. Da Como, sig. A. Lanzoni, sig. A. Mangini, comm. ing. F. Rainaldi, sig. G. Spadaccini, comm. dott. C. Tocci, comm. nob. L. Venosta.

Assistono il comm. prof. Orazio Paretti, *direttore generale*, e il *vice-direttore* prof. Paolo Medolaghi. Funge da segretario il dott. L. Clerici, *segretario capo*.

PRESIDENTE. Ultimo e principale argomento dell'ordine del giorno è l'esame delle proposte di riforma alla legge vigente formulate dalla Commissione nominata dal Consiglio in seduta 3 ottobre u. s.

Le proposte sono raccolte nella relazione a stampa distribuita ai signori consiglieri

Ricorda che avendo il Governo preso l'impegno colla legge sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla vita umana di sottoporre al Parlamento un disegno di legge in modificazione della vigente sulla C. N. di P., l'on. Ministro di Agricoltura si è benevolmente rivolto al nostro Consiglio di Amministrazione richiedendogli il suo avviso e le sue proposte sulle riforme da introdursi in una nuova legge sull'ordinamento, sull'estensione e sull'azione della Cassa.

Espono i quesiti proposti dall'on. Ministro di Agricoltura, e già comunicati al Consiglio.

Aprè quindi la discussione generale sulle proposte, cui farà seguito la discussione sulle proposte singole.

LANZONI. Una questione pregiudiziale deve dal Consiglio essere presa in considerazione: quella di affermare nettamente e recisamente che il problema delle pensioni operaie non può in modo completo risolversi se non adottando l'obbligatorietà dell'assicurazione col triplice contributo dell'operaio, del padrone e dello Stato.

Ciò è stato detto dalla Commissione nelle premesse alle sue proposte, e ciò deve essere solennemente confermato dal Consiglio con voto speciale.

SPADACCINI è d'accordo col collega Lanzoni circa la necessità dell'assicurazione obbligatoria se si vuole radicalmente risolvere il quesito delle pensioni operaie.

Ma fino a che questo scopo non sia raggiunto noi dobbiamo preoccuparci di cercare il modo affinché le iscrizioni aumentino e che si adottino provvedimenti per incoraggiare tutti gli operai ad iscriversi.

Vediamo adunque se a ciò portano le proposte formulate. A tale scopo conviene metterle a raffronto con le disposizioni della legge attuale.

Un tempo la legge della Cassa Nazionale di Previdenza fissava, oltre il contributo minimo che dava diritto alle quote ordinarie di concorso, un contributo massimo di L. 100 annue per ciascun iscritto. Poi questo limite massimo venne tolto, e si lasciò soltanto il contributo minimo di 6 lire annue, come « minimo » sacrificio che si chiedeva agli operai iscritti perchè venisse loro accordato il concorso dello Stato.

Ora può dirsi che le proposte che sono presentate all'esame del Consiglio, tolgono anche questo limite; e infatti vediamo che per alcune età, con liquidazione a 60 anni, basteranno 5, ed anche 4 lire annue di versamento, per far conseguire la pensione minima di 120 lire: ovverossia per tutti gli iscritti in età inferiore ai 15 anni, le quali iscrizioni sono da ritenersi sempre in numero esiguo.

Ritene che non essendo più stabilito un minimo di contributo annuo per conseguire le quote di concorso, molti iscritti non avendo più lo stimolo immediato, andranno ad aumentare il numero già ingente dei « pentiti della previdenza ».

Inoltre con la proposta riforma si imporrebbe un versamento annuo di L. 7 (Ruolo Contribuiti riservati) ad un giovane di 20 anni perchè egli si assicuri a 60 anni, 120 lire di pensione; invece secondo le norme attuali un giovane inscrivendosi a 20 anni allo stesso ruolo e versando 6 lire annualmente ottiene a 60 anni una pensione di 170 lire. Con le tariffe vigenti basterebbero 5 lire annue a quell'iscritto per assicurarsi 120 lire di pensione; ma gli si impone ugualmente di versare 6 lire annue sotto la comminatoria in caso diverso di perdere le quote di concorso. In tal modo facendo versare a quell'iscritto 6 lire annue soltanto, gli si assicura a 60 anni una pensione superiore alle 120 lire annue. Lo stesso può dirsi delle altre età fino, quasi, ai 30 anni.

Vediamo un altro esempio: un giovane inscrivendosi a 20 anni e versando 10 lire annue si costituisce, secondo le norme attuali, a 60 anni una pensione di 225 lire annue (Ruolo Mutualità). Lo stesso giovane con le proposte della Commissione avrà a 60 anni, sempre versando 10 lire annue, una pensione di 190 lire.

Non è adunque con le norme proposte che i giovani saranno incitati ad iscriversi ed a mantenersi previdenti. Gli operai, invece, per trarre il maggior vantaggio dalla Cassa, rimetteranno l'iscrizione all'età più matura; e giunti all'età matura, pochi avranno la forza morale ed i mezzi necessari per il sacrificio che impone la previdenza per la vecchiaia.

Chi parla appartiene allo Stabilimento Armstrong che ha 2430 operai iscritti alla Cassa con un versamento medio di 25 lire annue per ciascun iscritto. Ora di tutti questi iscritti, 1244 si trovano fra coloro che sono in età superiore ai 36 anni e che, continuando a versare 25 lire annue, avranno a 60 anni una pen-

sione inferiore a quella loro promessa al momento dell'iscrizione. Nè per le età sotto ai 30 anni la condizione è più favorevole.

Con le proposte in esame si è adunque cercato di favorire gli operai più anziani, ma si sono trascurati e danneggiati i giovani, e neppure si sono rispettati i diritti acquistati da tutti gli attuali iscritti.

Chiede dilucidazioni in proposito specialmente ai rappresentanti degli operai iscritti che fanno parte della Commissione che ha formulato le proposte.

CHIESA. La Commissione si è principalmente preoccupata di dirimere la disparità ora esistente fra la misura delle pensioni di invalidità e quella delle pensioni di vecchiaia, e ciò anche per coloro che versano più di 6 lire annue. La Commissione si formò il convincimento che bisogna spingere gli operai a versare quanto occorra perchè a 60 anni sia costituita una pensione meno esigua di quelle che ora si liquidano dalla Cassa e non inferiore a quella attuale d'invalidità.

Con le proposte formulate, i più anziani fra gli iscritti sono chiamati a fare versamenti sensibilmente superiori agli attuali. Se potesse ottenersi l'intervento dello Stato per sanare in favore degli iscritti anziani questa condizione di cose, sarebbe stata fatta una proposta in questo senso. Ma per essere pratici si è cercato di contemperare le assicurazioni degli iscritti con le esigenze finanziarie. Per ciò ai giovani si propone di accontentarsi di un contributo statale minore di quello loro assicurato con le norme vigenti, allo scopo di poter dare di più ai vecchi e a questi si è chiesto un maggiore contributo. Ma nel tempo stesso si è assicurata a tutti una pensione non inferiore a 120 lire annue.

È d'avviso che, adottando le norme proposte, le iscrizioni aumenteranno. Infatti, per esperienza propria, può dire che due sono le principali difficoltà che ora rendono poco proficua la propaganda presso gli iscritti e presso gli iscritti. Anzitutto il fatto che non è stabilito, come per l'invalidità, un *minimo* di pensione ad una determinata età; e poi il fatto che la pensione di vecchiaia aumenta in misura meno che proporzionale all'aumento dei contributi, sicchè il massimo di utile si ritrae col semplice versamento di 6 lire annue.

DIRETTORE GENERALE. In risposta al consigliere Spadaccini osserva che per giungere alla proposta di riforma bisogna riferirsi ai criteri che hanno guidato la Commissione nel rispondere alle questioni proposte dall'on. Ministro di Agricoltura.

La Commissione doveva dare il suo parere sui quesiti: se al sistema attuale delle quote di concorso annue era da preferirsi un sistema di assegnazione di quote di rendita vitalizia, e se il concorso dello Stato doveva mantenersi di misura uniforme — com'è attualmente — per tutti gli iscritti e senza graduazione in ragione dei versamenti; e inoltre doveva rispondere al quesito: se non convenisse elevare i contributi annuali per raggiungere, a 60 anni, pensioni di più elevata misura che non attualmente.

La Commissione, rispondendo affermativamente a quest'ultimo quesito, si è proposto di adottare un sistema che permettesse la formazione di pensioni non inferiori a quelle che ora essa liquida agli iscritti divenuti invalidi, premiando

inoltre di più chi fa un maggiore sforzo per costituirsi una pensione nella vecchiaia.

Questo aiuto statale si è ritenuto debba darsi sotto forma di quote di rendita in misura pari a quella derivante dai versamenti dell'iscritto, finché la pensione risulterà, complessivamente, di 120 lire (a 60 anni). Un ulteriore premio si è inteso di dare a chi versi di più, e questo premio sarà uguale ad un terzo della rendita costituita dai versamenti dell'iscritto oltre le 60 lire, ponendo come *limite massimo* dell'aiuto statale 120 lire di rendita vitalizia. L'iscritto che avrà questo aiuto *massimo* si sarà costituito da sé altre 240 lire di pensione, e avrà così circa 1 lira al giorno di rendita.

Con ciò si è cercato di ovviare al difetto del sistema attuale che l'iscritto il quale si sottopone a maggiori sacrifici per formarsi una pensione, riceve dalla Cassa lo stesso aiuto di chi versa soltanto 6 lire annue. Sicché ora un iscritto di 30 o 35 anni che versi 100 lire riceve quanto il giovanetto di 15 o 16 anni che ne versi 6 solamente.

Si è dovuto constatare che con il sistema attuale, l'integrazione dei versamenti con 10 lire annue di quota di concorso sulla base di un versamento annuo di 6 lire, riuscirà ad un esorbitante aiuto in favore delle età più giovani (basti pensare che un giovanetto di 12 anni avrà a 60 anni, con le norme vigenti, 167 lire di pensione per le sole quote di concorso, e 100 lire di pensione per il versamento annuo di 6 lire), mentre l'aiuto per gli adulti e per i vecchi è troppo limitato: basta, per convincersi di ciò, prendere in esame le tabelle dimostrative che accompagnano la relazione.

Bisognava adunque diminuire alquanto l'aiuto che ora dà la Cassa alle età più giovani ed aumentare sensibilmente l'aiuto per le età più mature, proponendo in pari tempo l'aiuto — entro certi limiti — ai versamenti.

Perciò le obiezioni del consigliere Spadaccini cadono senz'altro se vengono accettati i criteri informatori della riforma e le basi tecniche su cui questa si è fondata.

Al giovanetto che si iscrive a 12 anni, purché versi 6 lire annualmente, la Cassa ora assicura 10 lire di concorso statale per 48 anni: questo aiuto è eccessivo, e fino ad un certo punto la Commissione ha voluto diminuirlo. Viceversa ha voluto aumentare l'aiuto per le età più anziane, ad esempio ora ad un iscritto di 50 anni nella migliore delle ipotesi accordiamo un aiuto che non raggiunge le 37 lire di rendita vitalizia a 60 anni, per quanto alti siano i versamenti. In pari tempo si è voluto che le piccole pensioni cessino, e che — pur chiedendo agli iscritti di una certa età un maggiore sacrificio annuo — sia assicurata loro, come proponeva l'on. Ministro, una pensione « adeguata ».

Il consigliere Spadaccini presentava come esempio gli operai di una grande Ditta iscritti da questa con un versamento che raggiunge in media le 25 lire annualmente. Anche in tali casi gli sembra che il danno degli iscritti, passando al nuovo sistema, non sussisterebbe. Infatti col sistema attuale chi versa 25 lire annue a partire dal 20° anno di età liquida a 60 anni una pensione di L. 394,81 nel

ruolo *Mutualità* e di L. 350,81 nel ruolo *Contributi riservati*; e con lo stesso versamento di 25 lire, a 60 anni, liquida L. 302,13 e L. 269,38, secondo il ruolo di pensione, un iscritto di 25 anni, e invece L. 227,15 e L. 203,40 un iscritto di 30 anni.

Col nuovo sistema, a 60 anni, un operaio iscrittosi a 20 anni liquiderà — versando 25 lire annualmente — L. 402 nel ruolo *Mutualità* e L. 357 nel ruolo *Contributi riservati*: L. 326 e L. 283 (secondo il ruolo) liquiderà con quel versamento annuo un operaio iscrittosi a 25 anni; e rispettivamente L. 255,78 e L. 224,50 un operaio iscritto in età di 30 anni.

Può essere che per qualche anno e per un certo importo di versamenti il concorso della Cassa risulti minore; ma in una riforma generale non si potevano tenere presenti tutti i casi singoli, e — in ogni modo — la diminuzione di aiuto da parte della Cassa per alcune età era preveduto e voluto con la riforma. Con questa si è cercato di ovviare ai principali difetti di cui viene imputato il sistema vigente, e nel tempo stesso si è voluto iniziare un sistema d'integrazione delle pensioni che non si discosti troppo dal sistema che verrà adottato in regime di assicurazione obbligatoria.

SPADACCINI. Gli esempi di pensione ch'egli ha comunicato al Consiglio non si limitano al versamento annuo di L. 25; ma si estendono anche all'ipotesi di un versamento annuo di L. 10. Egli aveva innanzi a sé l'esempio d'una grande Ditta industriale che spontaneamente fa un versamento piuttosto ingente per i suoi operai. Ma potrebbe venire il giorno in cui quel versamento volontario dovesse dalla Ditta essere ridotto; e per ciò bisogna considerare — com'egli ha fatto — anche i casi di pensioni con versamento minore.

Egli non è poi d'accordo con l'on. Chiesa nel ritenere che la pensione di 120 lire a 60 anni spingerà anche i giovani ad iscriversi. Con le norme proposte si può prorattare la data della liquidazione oltre i 60 anni; l'operaio, mosso da questo pensiero, si iscriverà tardi e proratterà la liquidazione. Egli invece è d'avviso che l'operaio, il quale ha dato tutta la sua energia, alla produzione, meriti di avere una pensione a 60 anni — età in cui l'operaio è da considerarsi assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e quindi come tale da ritenersi invalido — e si debba cercare il modo di rendere quella pensione giustamente commisurata ai versamenti eseguiti.

RAVA. Osserva che non è stato distrutto dalle risposte dell'on. Chiesa e del Direttore generale un argomento che il consigliere Spadaccini addusse, con la scorta di dati numerici e di esempi positivi. Il collega Spadaccini ha fatto notare che per certe età giovanili l'iscrizione alla Cassa, secondo le norme attuali, presenta maggior vantaggio di quanto sarebbe assicurato alle stesse età con le nuove norme proposte. Se pertanto chi si iscrive ora molto giovane alla Cassa e versa 6 lire annue, liquida a 60 anni una pensione maggiore di quella proposta, vuol dire che si propongono norme che concludono con una diminuzione di concorso integrativo per quelle età, e ciò vuol dire economia a vantaggio dell'Ente.

Ritene che tale conclusione non possa accettarsi senz'altro: farebbe cattiva impressione nelle discussioni che seguiranno le nostre proposte.

Occorre adunque che gli uffici della Cassa prendano in esame le obiezioni mosse dal consigliere Spadaccini sulla scorta positiva dei fatti, e ci dicano se quelle obiezioni abbiano qualche fondamento erroneo — e in tal caso, in virtù di una *faix cuiva*, maggiormente si proverà la bontà delle proposte, — diversamente dovremo bene chiarire le ragioni di queste novità, e mostrare che non si ledono diritti acquisiti.

DIRETTORE GENERALE. I consiglieri che formularono le proposte di riforma si sono già proposti spontaneamente l'obbiezione che con tali proposte l'aiuto statale a vantaggio delle età molto giovani viene diminuito. Però il Ministro aveva presentata una domanda precisa circa le condizioni per conseguire quello aiuto, e aveva chiesto se non convenisse aumentare l'importo dei contributi minimi che vi danno diritto.

In tale ordine d'idee è entrata la Commissione; ma essa per conto proprio ha aggiunto: si dia maggior aiuto a chi versa di più, e ciò entro determinati limiti. Non bisogna dunque prendere come punto di partenza nell'esame delle proposte il versamento di 6 lire annue, mantenendo ad esso il carattere di versamento minimo: quel limite verrebbe in ogni caso elevato, e l'aiuto dello Stato a quel limite di contributo dovrebbe essere minore dell'attuale e potrebbe anche essere nullo. Non bisogna adunque dimenticare i criteri ai quali la riforma deve ispirarsi secondo anche le domande rivolteci dal Ministro di agricoltura.

Inoltre è da tener presente che l'integrazione della pensione con una quota di rendita vitalizia di misura predeterminata e certa, costituisce un notevole miglioramento sul sistema attuale, poichè viene fissato l'aiuto statale per legge, mentre ora la misura di esso non è certa.

Specialmente poi le età anziano risentiranno un beneficio dalla riforma, poichè l'aiuto che si dà ora a coloro che si iscrivono in età di oltre 35 anni, non ostante le quote speciali di concorso, è sempre inadeguato, data la brevità del periodo durante il quale quell'aiuto viene assegnato.

Finalmente è da notare che la quota speciale di concorso in misura unica per tutte le età e per qualsiasi entità di versamento che superi le 6 lire annue, si è addimostrato un sistema che non incoraggia l'iscritto a versare, ed è riscritto in pratica quasi ad incoraggiamento della costituzione di pensioni assai piccole: il che ha ostacolato il reclutamento di un maggior numero di operai alla Cassa.

VENOSTA. Gli esempi addotti dal consigliere Spadaccini sono fondati sulla ipotesi che una Ditta versi spontaneamente in favore dei suoi operai un contributo annuo di L. 25 e che possa più tardi quel versamento essere ridotto a minor somma. In tale evenienza non doversi escludere l'intervento della previdenza individuale dell'operaio che supplirà col risparmio sul proprio salario alla minore larghezza di versamento spontaneo della Ditta.

SPADACCINI. Solo una categoria privilegiata di operai, quella ad alti salari, potrebbe in quell'evenienza sottrarre dal proprio salario la differenza di contributo annuo.

MANGINI. Ritengo che le obiezioni del consigliere Spadaccini partano da un'ipotesi che non è esatta. Egli ha supposto che la quota ordinaria di concorso rimanga sempre inalterata nella misura di 10 lire annue per ogni iscritto. Ma tale misura è il *massimo* importo consentito dalla legge attuale: le quote di concorso possono adunque diminuire sotto quella misura.

Invece le proposte in esame hanno questo di buono: che con esse il concorso dello Stato è preciso, predeterminato, e inalterabile.

Inoltre l'obbiezione mossa dal Consigliere Spadaccini riguarda il maggiore versamento che si chiede ad alcune età — fra i 20 e i 30 anni — per la costituzione di una pensione di 120 lire a 60 anni: ma l'aumento di contributo annuo che si richiede è così tenue che non può impensierire gli operai.

Le proposte della Commissione sono buone in sé stesse. Occorre però che al Governo si dica chiaro ed alto come l'assegnazione di un milione o di due milioni alla Cassa Nazionale di Previdenza non sia la soluzione della questione delle pensioni operai. Occorre affermare in modo solenne e con maggior vigore che non sia l'affermazione contenuta nelle premesse alle proposte di riforma, che si attende l'assicurazione obbligatoria col triplice contributo dell'operaio, del datore di lavoro, e dello Stato, e che intanto per deferenza al Ministro che ha interrogato il Consiglio e gli ha proposto speciali quesiti circa le deficienze della legge attuale, si rassegnano a lui le risposte per una riforma immediata di carattere transitorio.

LANZONI. I rappresentanti operai in seno al Consiglio presentarono già nel 1910 una loro mozione perchè lo Stato mettesse la Cassa in grado di liquidare agli iscritti, all'età di 60 anni, una pensione non inferiore a quella di invalidità.

Quella mozione non ebbe seguito, ma rispondeva ai voti degli iscritti espressi in vari Congressi, che enumera.

Quel risultato la Commissione si propone ora di conseguire chiedendo un sacrificio ai più giovani: non crede che i giovani si ribelleranno e rifiuteranno di sottostare ad un piccolo sacrificio per il miglior benessere dei loro parenti, dei loro padri, dei loro compagni che hanno speso molti anni nel lavoro prima che la Cassa esistesse, e contribuiranno così ad un'opera che ha un grande valore di solidarietà operai.

CHIESA. Si possono fare voti, anche vibrati, per chiedere l'obbligatorietà dell'assicurazione; ma tali voti non basteranno a portare alla risoluzione del problema.

Intanto, per essere pratici, si può osservare che le riforme che si propongono apporterranno alla Cassa un maggior numero di iscritti, e che il concorso finanziario derivante dai versamenti aumenterà abbastanza notevolmente.



Le riforme proposte non sono tutto ciò che la classe operaria attende; ma quel tanto di bene che esse apportano si moltiplicherà nelle famiglie operai se verranno alla Cassa oltre l'operaio, anche la moglie di lui, e gli altri suoi famigliari, i quali tutti beneficranno dei provvedimenti adottati.

Coloro che sono di parte operaria non devono temere se qualche voce si leverà a rimproverare che si chieda un sacrificio finanziato agli operai, poiché se veramente gli operai si rifiutassero di versare, gli uomini che dirigono il movimento operaio dovrebbero rimproverare a sé stessi di non aver abbastanza diffuso e sviluppato nelle masse il sentimento della previdenza, o se il rifiuto dovesse dipendere dalla insufficienza delle mercedi, dovrebbero rimproverarsi di non aver difeso adeguatamente il salario.

Egli pertanto sarà felice se si otterrà quanto la riforma proposta offre di vantaggioso, senza discutere in questo momento i maggiori problemi che in materia di pensioni operate attendono una soluzione e devono averla.

DA COMO. È d'opinione che il concetto del Consiglio in favore della obbligatorietà delle assicurazioni operate possa utilmente essere espresso in un ordine del giorno: con ciò si darà maggiore risalto alle premesse che sono nella relazione del Commissari e al criterio che le riforme proposte sono da considerarsi come un avviamento al regime obbligatorio.

Intanto proponiamo di dare un aiuto superiore dell'attuale, a chi è più vecchio ed a chi versa di più.

Rimane qualche dubbio per certe categorie di età; ma le norme transitorie potranno togliere qualche incongruenza e qualche lesione di diritti se veramente esiste.

DIRETTORE GENERALE. Rassicura su questo punto il Consigliere on. Da Como. La Commissione ha già nella sua relazione fatto proposte che evitano ogni lesione di diritti per gli operai già iscritti alla Cassa. Infatti essa propone che a tali iscritti siano conservate tutte le assegnazioni di quote di concorso che al momento della riforma avranno avuto già luogo in loro favore. Inoltre anche per l'eccezione sui versamenti minimi si consoliderebbe il beneficio che il sistema attualmente in vigore accorda agli iscritti. Infine si cercherebbe di avvicinarsi al nuovo sistema anche per gli anni d'iscrizione già passati con un complemento di rendita vitalizia a 60 anni, se il concorso della Cassa risultasse inferiore a 60 lire di rendita.

TOCCHI. È favorevole alla proposta dell'on. Rava. L'on. Rava rilevò la convenienza di ulteriori studi da parte degli uffici della Cassa, in considerazione delle obiezioni di carattere particolare sollevate dal consigliere Spadaccini. Egli crede che ulteriori studi da parte del Consiglio di Amministrazione possano riuscire giovevoli anche rispetto ai concetti fondamentali cui dovrebbe ispirarsi la riforma. Sotto taluni aspetti la riforma, come viene proposta, spiegherà influenza sulla sfera di azione che la legge 4 aprile 1912 ha riservato all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; e il suo ufficio di direttore generale di questo

Istituto, non meno che la sua qualità di consigliere della Cassa Nazionale di Previdenza, lo hanno fatto meditare sui criteri che informano le presenti proposte. Premette ancora che in quanto dirà egli ritiene vi sia perfetta concordanza fra gli interessi della Cassa Nazionale di Previdenza e quelli dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; a patto che per ciascuno dei due Istituti si tengano presenti le finalità loro proprie, senza deviazioni.

Nelle proposte che si discutono è parte fondamentale l'allargamento del diritto di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza. Si osserva dai proponenti nella loro ampia Relazione che attualmente sono esclusi dai benefici della Cassa i piccoli industriali, commercianti fittuari, gli impiegati delle aziende agricole, commerciali, industriali; e si è creduto di porre rimedio a codeste esclusioni, che nella Relazione sono qualificate ingiustizie, proponendo di ammettere ai benefici della Cassa Nazionale di Previdenza e all'aiuto statale per la pensione gli impiegati aventi uno stipendio non superiore a 2400 lire, i piccoli proprietari, i piccoli commercianti, ecc.

Ora egli non contesta che anche queste classi siano meritevoli della considerazione del Legislatore; ma dubita fortemente che sia questa la sede e l'ora di occuparsene. Sopra tutto dubita che sia conforme alle finalità della Cassa Nazionale per gli operai il ricercare nuove numerose schiere di bisognosi, quando ancora mal si può sopportare o poco si sopporterebbe ai bisogni di coloro che già per la legge vigente avrebbero titolo all'iscrizione. È questo il punto sul quale egli richiama l'attenzione del Consiglio; tanto più che, limitando la concessione della pensione d'integrazione coi redditi della Cassa a coloro che sapranno costruirsi col risparmio un capitale sufficiente a dare, all'età di 60 anni, una rendita annua di 60 lire, e allargando le categorie delle persone che possono godere di questo beneficio, si verrebbe soverchi a negare l'aiuto della Cassa ai più umili, che nelle condizioni e nei bisogni della famiglia operaria trovano l'ostacolo a raggiungere coi propri contributi la pensione di sessanta lire.

Egli teme che, approvando le attuali proposte, non si provveda ad incoraggiare e aiutare l'operaio più bisognoso. Forse le classi meno disagiate che si vorrebbero ora includere nell'iscrizione, potranno senza sensibile sacrificio costruirsi un capitale capace di produrre 60 lire di rendita vitalizia a 60 anni e accorreranno alla Cassa per avere da essa le 60 lire di integrazione. E così nel tempo stesso che si emette un voto per l'obbligatorietà dell'assicurazione, si rende più difficile allo Stato l'adozione dell'obbligatorietà, estendendo la sfera del beneficiandi.

La legge 4 aprile 1912 nel dar vita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha tenuto presente anche la piccola borghesia, cui appartengono precisamente gli impiegati con basso stipendio, i commercianti, gli artigiani, ecc. E l'Istituto Nazionale ha l'obbligo di istituire vere e proprie assicurazioni popolari, assicurazioni di rendita e di capitali.

Osserva del resto che, anche ora e mentre trovansi in istato di studio e preparazione quanto concerne le assicurazioni popolari o industriali a premio setti-

manale, le assicurazioni che l'Istituto Nazionale esercita vanno penetrando nelle classi della piccola borghesia; come lo dimostrano il diminuito importo medio di valore delle polizze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e il progressivo aumento del numero delle polizze sottoscritte. L'assicurazione popolare di piccole rendite e di piccoli capitali va penetrando lentamente per la fiducia che lo Stato ispira nell'ambito delle classi umili, dove lo stesso tornaconto delle industrie e le virtù famigliari fanno accogliere con favore le assicurazioni esercitate dall'Istituto Nazionale.

L'on. Presidente di questo nostro Consiglio, marchese Ferrero di Cambiano, rammenta certamente la risposta del Ministro di agricoltura on. Nitti, durante la discussione della legge 4 aprile 1912 alla Camera dei deputati, circa l'interpretazione degli art. 1° e 3° di detta legge nei riguardi della nostra Cassa Nazionale di Previdenza. Al Ministro sembrava certo che le assicurazioni popolari, quelle che in alcuni paesi sono chiamate *industriali* perché diffuse tra gli operai delle industrie, non potessero essere fatte dalla Cassa Nazionale. Nella stessa relazione ministeriale alla Camera, esemplificando il n. 1 dell'art. 3, si fece menzione della Cassa Nazionale di Previdenza « solo per quanto riguarda assegnazione di pensioni di invalidità e di vecchiaia ».

Egli quindi non potrebbe sottoscrivere a quanto la Commissione proponente espone a pag. 23-24 circa le assicurazioni popolari. Rileva in specie l'affermazione che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non potrebbe, senza snaturarsi e senza suo pregiudizio, adottare un sistema di assicurazioni con conti individuali, e che l'Istituto stesso non abbia finora nessuna forma di assicurazione a premio libero.

Ciò non è esatto: anzitutto le assicurazioni a premio unico possono equipararsi a quelle a premio libero. Poi l'Istituto ha già proceduto ad assicurazioni collettive, nelle quali si sono istituiti anche i conti individuali.

Nelle assicurazioni popolari presso l'Istituto Nazionale si hanno già oltre 170 mila assicurati, provenienti quasi totalmente dalla Cassa Murua Pensioni di Torino. Quelle Assicurazioni sono tanto in caso di vita, quanto in caso di morte, e con facoltà di convertire in rendita il capitale assicurato.

Ciò è conforme alle attribuzioni assegnate per legge all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. È necessario dirimere a questo proposito il dubbio che la relazione lascia sussistere, e bisogna dir chiaro che le Assicurazioni popolari non entrano ormai più nelle attribuzioni e funzioni della Cassa Nazionale di Previdenza, perché l'art. 28 della legge che regola la Cassa Nazionale di Previdenza, e da cui traggono la loro ragion d'essere legale le Assicurazioni popolari di rendite vitalizie, è incompatibile colla legge 4 aprile 1912 che affidò allo Istituto Nazionale tutte le forme d'assicurazione sulla vita umana.

Comesse con le riserve circa l'estensione delle categorie di persone ammesse al beneficio della Cassa, sono le riserve che egli deve fare sui criteri proposti per l'assegnazione dei concorsi integrativi dello Stato. Si vuole premiare il sacrificio fatto da ciascun iscritto per provvedere ai bisogni della vecchiaia; ma

si assume come indice dello sforzo per compiere l'atto di previdenza soltanto l'entità dei contributi, quella tale accumulazione cioè capace di dare a una certa età 60 lire di pensione. Al di sotto di quel limite minimo nulla si concederebbe, e il sacrificio più penoso dell'operato più umile resterebbe senza premio. Non si considera se l'operato è celibe o ammogliato; nessun riguardo al numero dei componenti la famiglia; unica condizione del premio è l'entità dei contributi. Si affaccia quindi spontaneo il quesito se il mudo criterio dell'entità dei contributi, non temperato in alcuna guisa, aggravato anzi dalla estensione delle categorie, non sia tale da incanalare il beneficio del concorso statale verso coloro che godendo più elevate mercedi o essendo gravati da minori bisogni presenti, possono più facilmente provvedere ai bisogni futuri della vecchiaia.

DIRETTORE GENERALE. Deve una risposta alle osservazioni del consigliere comm. Tocci.

Ritiene indispensabile che siano nettamente tracciate le vie che devono rispettivamente percorrere la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, diversamente i due Istituti pur essendo diretti a compiere il bene in un campo comune, svolgeranno la loro opera non parallelamente, ma intersecandosi il cammino nell'esplicazione della loro attività.

Se ciò dovesse avvenire, se vi fossero interferenze o zone promiscue, sorgerebbe spontanea la domanda: perchè avere la coesistenza di due istituti per un identico scopo?

Ora il campo di azione di ciascun Istituto può bene tracciarsi: la Cassa Nazionale di Previdenza deve esplicare la sua azione nel campo delle assicurazioni sociali, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni in quello delle assicurazioni industriali.

I due Istituti devono appunto tenere presenti le finalità loro proprie, senza deviazioni. E la Cassa tiene presente la finalità sua e non devia, ma va dritta per la strada sua, quando intende e vuole esplicare la propria azione in pro di tutte le classi lavoratrici a cui devono essere dirette e per le quali devono essere svolte le assicurazioni sociali. L'assicurazione sociale libera oggi, come l'assicurazione obbligatoria domani, deve comprendere così gli operai salariati, come gli artigiani indipendenti, come gli impiegati a stipendio limitato che appartengono alle stesse aziende da cui dipendono gli operai; a questi lavoratori tutti deve essere assicurato il concorso integrativo dello Stato, come fra breve con l'assicurazione obbligatoria sarà anche assicurato il contributo dei datori di lavoro.

Il carattere distintivo delle assicurazioni sociali — alle quali può attendere solo la Cassa Nazionale di Previdenza — è la mancanza di utile o profitto industriale; mentre l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cui sono riservate e assicurazioni industriali, deve trovare un margine di utile in ogni operazione.

Il lavoratore cui lo Stato dà un aiuto per l'assicurazione d'una pensione nei casi dell'invalidità e della vecchiaia, non va ormai più inteso come colui che manualmente lavora; vi sono i più umili impiegati, i piccoli proprietari che

attendono al loro potere, i commercianti delle piccole aziende, che meritano quanto, ed anche più, di certe categorie di operai, quell'aiuto statale per la pensione. Perciò il criterio della manualità del lavoro non è stato più ritenuto criterio sufficiente per l'ammissione ai benefici delle assicurazioni sociali, e vi si è sostituito l'ammontare del guadagno annuo entro certi limiti. Tale criterio in materia di assicurazioni sociali è stato accolto dalla Germania che ha un regime di assicurazione obbligatoria, e dal Belgio che ha, come l'Italia, l'assicurazione libera. Di ciò ha tenuto conto la Commissione nel presentare al Consiglio le proposte di riforma.

Il Governo, avante ad illustre suo capo Giovanni Giolitti, in epoca non molto remota, aveva progettato di allargare così la sfera d'azione della Cassa Nazionale di Previdenza. Ora però, creato l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, è necessario domandarsi se per le classi più elevate di lavoratori debbano i due Istituti trovarsi in concorrenza, esercitando ambidue quelle assicurazioni popolari di rendite vitalizie che hanno carattere *sociale*?

Le Assicurazioni popolari sono venute alla Cassa non solo in forza del primitivo decreto del 22 dicembre 1901, ma per effetto di altri decreti e di leggi successive ed anche recenti. Basterebbe accennare alla legge del 14 luglio 1912, che ha apporato a noi certe categorie di personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e al R. decreto 2 settembre 1912 che regolò il trattamento di riposo del personale dipendente dalle Società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati. Ora, tutte quelle leggi e quei decreti hanno portato alla Cassa Nazionale di Previdenza nuove categorie di lavoratori in condizione economica non agiata, perchè volevano agevolarle nel costituirsi una pensione; ed a ciò opportunamente provvedono le Assicurazioni popolari di rendite vitalizie per le esenzioni loro proprie da ogni tassa compresa quella di assicurazione, e dall'imposta di Ricchezza Mobile fino al limite di 1500 lire annue.

In tale stato di cose è necessario che i campi d'azione dei due Istituti siano esattamente delimitati e distinti. Ma, comunque, bisogna tener presente che per le classi meno agiate di lavoratori le assicurazioni popolari a tipo industriale non sono appropriate, se poi quelle assicurazioni hanno carattere sociale non devono dare un rendimento di utile e possono essere svolte solo dalla Cassa Nazionale di Previdenza.

Con tale delimitazione, resa ormai necessaria, i due Istituti svolgeranno l'opera propria in modo parallelo e senza urtarsi nei loro movimenti.

DA COMO. È naturale che difficilmente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza possa venir convinto dell'opportunità di limitare il campo d'azione nel quale ora opera la Cassa; ed altrettanto difficile sarà di convincere il Consiglio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni della opportunità che l'Istituto rianneti ad una possibile sfera di azione assicurativa.

Occorre che intervenga a dirimere la questione un ente al di fuori dei due Consigli: spetta, egli crede, al Governo con l'opera sua prudentiale ed arbitraria di intervenire e risolvere la questione stessa.

Intanto è più opportuno che il Consiglio ritorni all'esame delle proposte di riforma, ed esamini e giudichi i criteri che informano quelle proposte e le linee progettate della riforma.

ANACLIERO. Nel campo delle Assicurazioni popolari può trovarsi un temperamento con un sistema tecnico che divida il campo d'azione fra i due Istituti. Per esempio nelle forme d'assicurazione mista si potrebbe riservare di provvedere ai casi di vita presso la Cassa Nazionale di Previdenza e ai casi di morte presso l'Istituto Nazionale.

GIUSSA. La proposta del Consigliere Anacliero merita di essere presa in esame.

Intanto però le osservazioni del comm. Tocci per la loro importanza, toccando sostanzialmente le funzioni della Cassa Nazionale di Previdenza, richiedono di essere discusse.

D'altra parte egli è d'accordo col comm. Paretti nell'ammettere che vi sono certe categorie di operai in condizione economica sensibilmente superiore a quella dei piccoli impiegati.

PRESIDENTE, vista l'ora tarda, propone, e il Consiglio approva, che la continuazione della discussione sia rimandata a domani (17 gennaio) alle ore 9 1/2.

Seduta antimeridiana del 17 gennaio 1914.

Presenti: Marchese C. Ferrero di Cambiano, *presidente*;

On. duca L. Torlonia, *vice-presidente*;

On. avv. I. Bissolati, on. P. Chiesa, avv. E. Cipriani, comm. dott. V. Maglioli, on. prof. L. Rava, del Comitato esecutivo;

Sig. E. Abundo, comm. P. Anacleto, comm. G. Cacopardo, sig. F. Campora, on. avv. U. Da Como, sig. A. Lanzoni, sig. A. Mangini, commendatore ing. F. Rainaldi, sig. G. Spadacini, comm. dott. C. Tocci, comm. nob. L. Venosta.

Assistono il *direttore generale* comm. prof. O. Paretti, e il *vice-direttore* prof. P. Modolaghi. Funge da segretario il dott. L. Clerici, *segretario capo*.

PRESIDENTE. Chiede al Consiglio se intenda di passare alla discussione delle singole proposte di riforma ritenendo che la discussione generale abbia avuto sufficiente esplicazione.

BISSOLATI. Esprime il desiderio di avere informazioni dal comm. Tocci e dal comm. Paretti, che hanno ieri trattato largamente con elevata discussione, circa l'Istituto al quale preferibilmente dovrà essere affidato l'esercizio delle assicurazioni popolari. Ciò egli chiede specialmente per suo chiarimento, poiché, da quanto è risultato dalla discussione, la legislazione vigente dà motivo di perplessità in proposito, e sembra porre i due Istituti su un terreno di concorrenza nel quale, muovendosi, essi dovranno un giorno fatalmente trovarsi spinti uno contro l'altro.

Rivolge quindi ai Direttori dei due Istituti la domanda: quale vantaggio trarranno gli assicurandi, cioè la piccola borghesia, dalle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie? E quale differenza di utilità avrà la piccola borghesia, se quelle Assicurazioni saranno esercite dall'uno piuttosto che dall'altro Istituto?

Su un altro punto desidera avere chiarimenti. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è sorto col proposito di conseguire un utile che deve essere destinato a provvedere alle pensioni operative, e quindi dev'essere devoluto alla Cassa Nazionale di Previdenza. D'altra parte, la Cassa Nazionale di Previdenza non vuole abbandonare le Assicurazioni popolari di rendite vitalizie con l'intendimento ed il convincimento di giovar meglio di qualsiasi altro Istituto agli assicurandi che appartengono alle classi meno agiate.

Occorre conoscere se la Cassa Nazionale di Previdenza, come risultato finale, avrà maggiore vantaggio esercitando direttamente o lasciando esercitare da un altro Istituto, le Assicurazioni popolari.

Se poi, altri sono i criteri che suggeriscono all'uno e all'altro Istituto di avocare a sé le Assicurazioni popolari, sarà bene che tali criteri siano esposti al Consiglio, perché esso abbia tutti gli elementi per decidere.

TOCCI. Procurerà di rispondere brevemente ai quesiti categorici proposti dall'on. Bissolati.

Ma deve premettere che il giudizio sulla convenienza di affidare all'uno o all'altro dei due istituti le *assicurazioni popolari* non può procedersi con riguardo soltanto al maggior vantaggio che la piccola borghesia potrà conseguire dalla iscrizione all'uno piuttosto che all'altro dei due Istituti. Quel giudizio dev'essere, a suo avviso, preceduto dalla determinazione delle finalità proprie della Cassa Nazionale di Previdenza per gli operai, e dall'esame di quelli che possono essere i criteri direttivi della riforma oggi in discussione.

La Cassa Nazionale di Previdenza è stata fondata a vantaggio degli operai, e precisamente per provvedere alle pensioni operative di invalidità e di vecchiaia; lo Stato la dotò di mezzi non esigui, ma che risultarono inadeguati allo scopo. Per questa insufficienza di redditi o per altre ragioni, che non è ora il caso di esaminare, solo poche centinaia di migliaia d'operai si sono iscritte alla Cassa, mentre la cifra degli iscritti avrebbe dovuto salire ad alcuni milioni.

Si è dunque venuto formando, e ci assilla e chiede una pronta risoluzione, il problema di ottenere che più proficuamente l'azione della Cassa si svolga fra i milioni di lavoratori che potrebbero profittare del vantaggio che presenta l'istituzione, e che finora non ne hanno profittato.

Ora, questo sviluppo d'azione della Cassa Nazionale di Previdenza deve ottenersi senza perdere di vista gli scopi fondamentali per i quali accanto alla Cassa Nazionale di Previdenza è sorto l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni: scopi fondamentali che, nei rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza, possono riassumersi in questa proposizione: lasciare alla Cassa Nazionale di Previdenza tutto quanto concerne le pensioni integrate dallo Stato; assegnare all'Istituto Nazionale le assicurazioni sulla vita, di qualsiasi forma, siano le ordinarie, siano le popolari o industriali.

Ciò posto, la riforma di cui si discute dovrebbe essere intesa ad attirare alla Cassa la grande massa degli operai che ad essa non si è ancora accostata, a trovare nuovi allestimenti ed incitamenti ad iscriversi. Invece con le proposte della Commissione si negherebbe ogni beneficio a coloro che non sapessero, oppure non potessero, risparmiare una certa somma sufficiente a costituire una pensione nella tarda età. Infatti le proposte hanno lo scopo di premiare coloro che con i propri risparmi si formeranno un capitale che a 60 anni produca almeno 60 lire di pensione. Coloro che non sapranno o non potranno accumulare questo capitale *minimo*, non avranno dalla Cassa alcun aiuto.

Questo rigido criterio che toglie il beneficio anche a molti che oggi potrebbero averlo (si noti), è reso più dannoso dalla proposta di aumentare il numero degli iscritti, allargando la sfera delle persone iscrिवibili, oltre il campo operaio.

Il problema fondamentale non viene adunque risolto; si sposta invece in un certo senso l'azione della Cassa, portandola oltre i confini segnati dalla legge in vigore.

Si aggiunga che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel campo delle Assicurazioni popolari va sviluppando le iscrizioni collettive, per le quali ha destinato tariffe assai convenienti che lasciano un modestissimo margine di utile. Parecchie ditte — specialmente imprese industriali — hanno fatto buon viso a questa forma assicurativa e si sono accostate all'Istituto, facendo l'assicurazione di tutto il loro personale con notevoli quote di concorso o a tutto loro carico. In quel personale entrano, per piccola parte gli operai — poiché l'Istituto Nazionale suggerisce sempre per gli operai l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza — e per la maggior parte trattasi di agenti e impiegati.

Qualora la Cassa Nazionale assumesse essa le pensioni di queste altre categorie di lavoratori, non considerate dall'attuale legge sulla Cassa, le Imprese industriali diminuirebbero il loro contributo, avvalendosi dei benefici che la Cassa assicura con le quote di integrazione.

E non sarebbe questo un avviamento all'assicurazione obbligatoria col contributo degli industriali.

Perché l'azione dei due Istituti dev'essere bene delimitata, ed i confini dell'azione devono trovarsi nelle stesse finalità dei due Istituti.

L'art. 28 della legge vigente lascia facoltà alla Cassa Nazionale di Previdenza di esercitare altri rami di assicurazione sulla vita umana. Ma se lo scopo della Cassa non si discosterà da quello fondamentale, che è di dare una pensione nella vecchiaia o nel caso d'invalidità agli operai, non sorgerà mai ragione di conflitto fra i due Istituti: l'uno sarà destinato alle pensioni operaie, con quote di integrazione sui redditi della Cassa, l'altro agirà nel campo delle assicurazioni sulla vita di qualunque specie, individuali o collettive, senza alcuna integrazione.

In questo secondo campo ricentrano le Assicurazioni popolari che si propongono la costituzione di piccole rendite differite, o di piccoli capitali, col pagamento rateale dei premi (a mesi, a settimane, ecc.) e senza la condizione della visita medica. Le Assicurazioni popolari non possono per questo essere abbandonate dall'Istituto Nazionale, che ha in esse uno degli scopi precipui della sua azione.

Si obietta: faccia l'Istituto Nazionale, che si è sostituito alle Compagnie di Assicurazione, ciò che queste Compagnie facevano, e non vada al di là con la sua azione.

Ma l'Istituto Nazionale opera appunto come le cessate Compagnie di Assicurazione, che facevano le grandi, le medie, ed anche le piccole operazioni assicurative in forma collettiva.

Ed eccoci ora al quesito dell'on. Bissolati: la piccola borghesia che intende valersi delle Assicurazioni popolari, presso quale Istituto troverà maggior vantaggio ad assicurarsi? — Se la Cassa Nazionale di Previdenza assegnerà quote di integrazione, non vi ha dubbio che il trattamento più favorevole si avrà con

l'assicurazione presso la Cassa; infatti l'Istituto non integra le pensioni con propri fondi, ma deve anzi trarre un modesto utile dalle sue operazioni per destinarlo alla Cassa Nazionale di Previdenza affinché provveda alle pensioni operaie.

Però altra dev'essere la direttiva per venire ad una conclusione.

Comunque, una determinazione netta delle due sfere di competenza è indispensabile, e, precisamente, la Cassa Nazionale di Previdenza si attinga alle finalità sue originarie, cioè alle assicurazioni sociali che sono quelle per le quali potrà essere in avvenire fissato il regime obbligatorio con il concorso integrativo dallo Stato e degli industriali; e restino all'Istituto Nazionale tutte le altre forme di assicurazione sulla vita umana. L'Istituto già si occupa di assicurazioni di piccoli capitali e di piccole rendite senza visita medica, e queste specie di assicurazioni hanno appunto il carattere di assicurazioni popolari, le quali all'Istituto non possono essere sottratte.

RAVA. L'on. Bissolati ha posto a noi, e assai utilmente, varie questioni e ci ha invitato a rispondere; ma principale è la domanda: supponendo la libertà di valori dell'uno o dell'altro Istituto per le Assicurazioni popolari, presso quale dei due Istituti la classe degli assicurandi troverà il maggiore vantaggio?

Su questo punto anche la acuta risposta del comm. Tocci non lascia adito a dubbio: il maggior vantaggio è presso la Cassa Nazionale di Previdenza.

Rimane però l'altro quesito: lasciando le assicurazioni popolari alla Cassa Nazionale potrà esservi intorquenza nell'azione dei due Istituti?

Qui, si dice, bisogna distinguere: abbiamo gli operai, ed abbiamo poi la piccola borghesia e i lavoratori con un guadagno un po' più elevato del minimo.

Per la categoria degli operai non v'è dubbio che l'azione assicurativa deve essere riservata alla Cassa Nazionale di Previdenza, la quale — con le quote di concorso — integra le pensioni al di fuori del giuoco della premiorienza degli iscritti e della bontà delle tariffe.

Da quanto ha esposto il comm. Tocci sembra che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nelle iscrizioni collettive abbia compresi anche gli operai. Se così è, le Imprese che procedono all'assicurazione fanno male a non profittare dei benefici che una legge italiana ha stabilito per gli operai, ai quali lo Stato destina il suo concorso integratore: in tal caso anche tecnicamente l'operazione non è consigliabile e l'Istituto Nazionale avrebbe fatto bene a sconsigliarla, non dovendo esso svolgere la sua azione nel campo che la legge riserva alla Cassa Nazionale di Previdenza. — Ma ci sono le assicurazioni popolari.

Circa i caratteri e gli scopi delle Assicurazioni popolari il comm. Tocci e il comm. Paretti hanno con bella dottrina fornito utili chiarimenti al Consiglio. L'Istituto Nazionale non richiede per le Assicurazioni popolari la visita medica; ma tutte le altre norme di quelle sue assicurazioni sono conformi alle norme vigenti per la Cassa Nazionale di Previdenza.

Però ci troviamo di fronte agli art. 28 e 29 della legge, con i quali alla Cassa è data facoltà di esercitare quelle assicurazioni; d'altra parte l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la sua legge costitutiva è autorizzato a fare qualsiasi



specie di assicurazione. Di qui veramente può sorgere motivo d'interferenza nell'azione dei due Istituti, e qui occorre che si dirama ogni dubbio.

Perciò: o si lascia ad uno solo dei due Istituti l'esercizio delle Assicurazioni popolari e si dovrà togliere con legge un dualismo che si ritiene dannoso; oppure si riconosce che la legge protegge ugualmente i due Istituti e che questi possono agire nello stesso campo, tenendo presente che gli utili di questa gestione saranno in ogni caso destinati alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Oramai quando si parla di Assicurazioni popolari si presentano alla mente due figure: l'assicurazione d'una pensione all'iscritto, e l'assicurazione di un capitale agli eredi nel caso di premortanza dell'assicurato.

Ma vi è un terzo aspetto.

Ricorda che la Cassa Nazionale di Previdenza è sorta in momenti difficili per il bilancio dello Stato; essa è stata creata nel 1898 sotto la spinta di un'alta idealità sociale che animava i suoi fautori in Parlamento e nel Paese. E la Cassa è stata destinata solo a vantaggio dei lavoratori, assicurando a questi una pensione nell'invalidità e nella vecchiaia: non si è provveduto alla famiglia dell'operaio nel caso di morte dell'operaio stesso.

Sono grandi miserie: tanto più che le leggi italiane proteggono i trovatelli più che i figliuoli legittimi!

Questa appare oggigià una lacuna della legge che regola la Cassa Nazionale di Previdenza; e sotto questo aspetto può ammettersi che l'Istituto Nazionale colmi esso la lacuna ed eserciti la sua azione anche nel campo operaio. Invece nelle assicurazioni collettive di rendite vitalizie, l'Istituto dovrebbe rinunciare ad accogliere gli operai, per i quali la Cassa Nazionale più utilmente provvede. Il nuovo Codice delle Assicurazioni sociali in Germania (documento massimo di queste nostre opere e dottrine benefiche) del 1911 ha innestato l'assicurazione dei superstiti al vecchio tronco della vecchiaia e invalidità e provvede alla vedova, agli orfanelli sia pure con assegni modesti. E così la legge del dicembre 1911 (allegata a quel Codice) per la vecchiaia degli impiegati privati. Da noi troppo spesso si crede che siano alte pensioni in Germania. Sono assai modeste invece.

Raccomanda pertanto che si trovi modo di conciliare e abbinare l'azione del due buoni e forti Istituti, se vi sono due leggi che riconoscono il diritto di ciascuno dei due ad esercitare la stessa specie di assicurazioni.

CHIESA. Il comm. Tocci ha imperniata la sua risposta all'on. Bissolati sul seguente argomento: la Commissione propone di beneficiare di più gli operai che hanno i più alti salari, poichè secondo le proposte si darebbe di più a chi più versa, mentre a chi non versa una certa somma, perchè non *vuole* o non *può* contribuire per uno scopo di previdenza, nulla si darebbe.

Ma è di nuovo riconoscere che accanto ai molti che qualche piccolo risparmio possono fare per la vecchiaia, altri vi sono che non possono risparmiare e per i quali deve provvedere — sebbene il fenomeno sia doloroso e debba col tempo scomparire — la beneficenza.

Bisogna però inclinare gli operai ad essere previdenti, poichè il sentimento della previdenza è in molti di essi troppo lieve o mancante. Perciò commissurare, entro certi limiti, il premio dello Stato ai versamenti degli iscritti sarà un utile incitamento.

A 60 anni bisogna che l'operaio abbia una pensione che non sia irrisoria; e se a 60 anni daremo all'operaio 120 lire di pensione, provvederemo in modo non umiliante alla vecchiaia dei lavoratori.

Ma il comm. Tocci obietta: Voi proponete però di accogliere nei ruoli operai con il concorso integrativo dello Stato, anche categorie di lavoratori non manuali, allargando così in modo esorbitante la sfera dei beneficiandi. Ma la Commissione nel fissare a 2400 lire il limite di guadagno per i piccoli impiegati che si ammetterebbero all'iscrizione, ha tenuto presente un limite annuo di guadagno sulla scorta della misura attuale dei salari degli operai e tenendo conto del progressivo miglioramento della condizione economica e sociale dei lavoratori. Nello allargare la sfera degli iscritti la Commissione ha inteso di nulla togliere a chi poco ha; ma con quel limite di guadagno essa è venuta ad affermare che deve, intorno a quel limite, aggirarsi il salario medio dell'operaio se si vuole che esso abbia modo di versare quel tanto che occorre per costituirsi una pensione soddisfacente al compimento del 60° anno di età, dopo una vita di lavoro.

MANGINI chiede qualche dilucidazione circa la sorte dei lavoratori che verranno ad avere più di 2400 lire di guadagno dopo l'iscrizione. Dovranno essi passare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni? E se l'Istituto farà le Assicurazioni popolari anche per i lavoratori indipendenti e i piccoli impiegati, allorchè questi — esclusi dalla Cassa perchè con un guadagno superiore alle 2400 lire — venissero a guadagnare meno di quel limite massimo, abbandoneranno il contratto con l'Istituto e passeranno alla Cassa?

Sono quei casi di trasferimento per i quali ora bene provvede la Cassa con le Assicurazioni popolari.

LANZONI. Difficilmente si potrà escludere in modo rigoroso l'azione dello Istituto nel campo operaio anche per l'avvenire e fino a che l'assicurazione operaia non sia resa obbligatoria, poichè gli agenti dell'Istituto sotto lo stimolo della provvigione, sono spinti dall'interesse personale ad operare anche nel campo operaio e ad agire in concorrenza con la Cassa.

Lo ha preoccupato l'obbiezione del comm. Tocci, che con la proposta di estendere l'iscrizione ad un maggior numero di categorie di persone fino a comprendere anche la piccola borghesia, si allontana la soluzione del problema della assicurazione obbligatoria.

Però è da osservare che vanno sempre più aumentando le categorie di operai che guadagnano almeno 2400 lire annualmente, mentre non pochi sono ancora gli impiegati e gli agenti di commercio che guadagnano meno di quella somma annua. In vista di ciò i vari congressi per la previdenza e la mutualità, e le organizzazioni operaie hanno emesso voti perchè come criterio dell'ammissione alla Cassa sia preso il guadagno annuo entro limiti determinati. E nel fare ciò le

organizzazioni hanno sempre inteso che anche per i nuovi iscritti dovesse chiudersi l'obbligatorietà dell'assicurazione.

L'Istituto Nazionale può abbandonare alla Cassa Nazionale di Previdenza questi lavoratori: esso deve prospettare operando sulle persone più abbienti che diano maggior rendimento di utile alle operazioni, utile che risonda poi ad incremento della Cassa Nazionale di Previdenza.

CHIRSA osserva che se sono state scarse le domande di trasferimento dei soci operai della Cassa Mutua di Torino alla Cassa Nazionale di Previdenza, lo si deve in gran parte all'opera, ostacolante quei trasferimenti, svolta dagli agenti della Cassa Mutua che sono passati alla dipendenza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

SPADACCINI. Dall'insieme di quanto è stato detto finora, rileva che la questione ieri sollevata va spostandosi in altro campo.

Egli si rifà a quanto ebbe già ad osservare, cioè che converrebbe trovare qualche temperamento per non aggravare la condizione degli operai anziani già iscritti. Da lettura degli art. 20 e 14 della legge vigente, si osserva che si potrebbero fissare delle quote speciali di concorso per detti iscritti a periodo abbreviato. Già per quote ordinarie di concorso si sono accantonati dalla Cassa oltre 14 milioni di lire, che potranno fornire i mezzi necessari per quelle quote speciali con le quali si eviterà un peggioramento nella condizione degli anziani.

DIRETTORE GENERALE. Deve ancora una parola in risposta all'on. Bissolati e per assicurare il Consiglio — se mai ve ne fosse bisogno — della perfetta cordia che anima i due Grandi Istituti assicuratori e le persone che li dirigono.

Per risolvere la questione della competenza occorre l'intervento di un potere estraneo e superiore ai due Istituti, che tenga presente come criterio discriminante quello di assegnare ad uno le assicurazioni industriali ed all'altro le assicurazioni sociali.

Occorre perciò fissare bene i caratteri dell' « assicurazione sociale » perché ogni altra forma d'assicurazione entra nel campo delle assicurazioni industriali e individuali. Assicurazione sociale è quella che nella formazione della pensione all'assicurato, compresavi l'assicurazione di piccolo capitale ai superstiti, richiede oltre il contributo dell'assicurato, e l'eventuale concorso del datore di lavoro, anche il concorso dello Stato, concorso diretto con quote integrative ovvero concorso indiretto con esenzioni fiscali ed altri benefici. Questo elemento è necessario; ma esso non deve confondersi con qualsiasi forma di beneficenza, e perciò al beneficio delle assicurazioni sociali devono essere ammessi anche coloro che la beneficenza normalmente non accoglie. Su questa base le assicurazioni sociali non si limitano ai salariati dei campi e delle officine che attenda solo ad opera manuale; ma esse abbracciano anche i minori impiegati di aziende private e pubbliche per i quali si ritenga opportuno che, insieme con lo stipendio dell'assicurato, entrino a costituire la pensione il datore del lavoro, e — in ogni caso — lo Stato.

Già nel Congresso nazionale della previdenza tenutosi a Milano nel giugno 1900 si lamentò il difetto della Cassa Nazionale di Previdenza di respingere

i piccoli impiegati e i commessi di commercio, e tutti i successivi congressi operai e della Mutualità (come quello di Firenze del 1904, di Milano del 1906, di Macerata del 1909, di Roma del 1912, sino a quello recente di Reggio Emilia), hanno ripetuto quel lamento facendo voti per l'iscrizione dei piccoli impiegati. Non è quindi una innovazione inattesa quella di estendere l'iscrizione nei Ruoli operai anche ai piccoli impiegati. Ciò è stato già fatto in Germania, dove sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per i superstiti anche i minori impiegati, e gli esercenti il piccolo commercio, e alcune categorie dei più umili professionisti, purché il guadagno annuo non superi i 2000 marchi.

È adunque pienamente giustificata la proposta di estendere fra noi l'iscrizione nei Ruoli operai anche ai piccoli impiegati che guadagnano non più di 2400 lire annualmente.

Si sono poi mosse obiezioni per le assicurazioni popolari che la Cassa esercita in forza della legge costitutiva e di leggi e decreti reali recenti.

A tale proposito osserva che è d'uopo distinguere le assicurazioni popolari di carattere industriale dalle assicurazioni popolari di carattere sociale.

Le prime non richiedono l'esenzione da qualsiasi tassa e spesa, e devono dare un margine di utile; quelle sociali invece esigono che né lo Stato, né l'Istituto assicuratore traggano utile da esse con tasse e con profitto di gestione.

Se adunque vi sono impiegati che hanno qualche cosa più di 2400 lire annue di stipendio e qualche altra categoria di lavoratori per i quali si riconsca giusto far concorrere indirettamente lo Stato nella formazione della pensione senza assegnar loro tutti i vantaggi dei ruoli operai, è naturale che si abbiano le assicurazioni popolari a tipo sociale, per le quali la Cassa Nazionale di Previdenza offre la forma delle rendite vitalizie differite con tutti i vantaggi che, specialmente per quelle che non vanno oltre ad una rendita annua di 1500 lire, lo Stato ha concesso.

Nessun ricavo d'utile deve derivare dall'assicurazione di quelle categorie di persone, e lo Stato deve intervenire con il concorso indiretto che si concreta nell'esenzione dalla tassa d'assicurazione e dall'imposta di ricchezza mobile.

Ma queste esenzioni e questa assenza di margine utile devono essere proprie dell'Istituto adibito ad esercitare le assicurazioni sociali, e di questo soltanto. Fatta la distinzione dalle due forme d'assicurazione, è senz'altro delimitato anche il campo d'azione dei due Istituti, i quali, distinti e concordi, devono procedere nello sviluppare la previdenza fra la popolazione italiana.

Larga messe di lavoro attende nel campo delle assicurazioni industriali l'Istituto Nazionale; basti vedere com'è sviluppata l'assicurazione negli altri Paesi — anche nei minori e non fra i più ricchi, come la Svizzera — per riconoscere che in Italia è grande il compito che deve svolgere quell'Istituto.

Il carattere sociale dell'assicurazione si riscontra anche nell'ordinamento degli Istituti di Previdenza fondati presso il Ministero del Tesoro. Anche per tali Istituti, il concorso dello Stato non è diretto, ma indiretto, ed opera nel modo che è stato esposto per le nostre Assicurazioni popolari.

È poi da osservare che le Assicurazioni popolari di rendite vitalizie a premio libero sono differenti dalle Assicurazioni popolari a termine fisso, miste, in caso di morte, ecc., che svolge l'Istituto e che le Assicurazioni a premio unico dello Istituto Nazionale non possono essere paragonate alle assicurazioni a premio libero esercitate dalla Cassa.

Quanto alla maggiore utilità per l'assicurato, si deve porre il dilemma: o l'Istituto non intende trarre alcun margine di utile da quelle Assicurazioni — ciò che è contrario alla sua natura ed ai suoi scopi —, e allora deve avere tariffe uguali a quelle della nostra Cassa ed invadere così il campo delle Assicurazioni sociali, snaturandosi e mettendosi in concorrenza con la Cassa Nazionale di Previdenza, concorrenza che nessuno può certo volere; o vuole avere un margine di utile, e allora l'Istituto deve stabilire tariffe meno favorevoli delle nostre per l'assicurato.

Cade da sé poi l'obiezione mossa dal Comm. Tocci che gli industriali diminuirebbero il loro contributo che invece darebbero con le assicurazioni collettive offerte dall'Istituto, quando i piccoli impiegati fossero ammessi al beneficio della quota d'integrazione presso la Cassa. La quota d'integrazione è soltanto un complemento del contributo del lavoratore e del contributo dell'industriale.

L'on. Rava ha fatto una proposta. Egli ha detto: le assicurazioni di rendite vitalizie differite siano lasciate alla Cassa Nazionale di Previdenza; l'assicurazione in favore dei superstiti sia invece lasciata all'Istituto. Non è escluso però che la nostra Cassa possa provvedere anche ai superstiti dell'assicurato; in Germania l'assicurazione per l'invalidità nel nuovo Codice delle Assicurazioni operate si è completata con l'assicurazione in favore dei superstiti degli assicurati E in Germania — si noti bene — l'assicurazione obbligatoria comprende anche i piccoli impiegati e professionisti.

Vi sono, è vero, negli altri paesi Compagnie d'Assicurazione che esercitano la assicurazione di capitali in caso di morte, reclutando gli assicurati anche nel campo operato. Basti citare la *Victoria* in Germania. Ma la *Victoria* si rivolge ad operai che hanno già contributo obbligatoriamente per la pensione d'invalidità e di vecchiaia, e che possono quindi pensare all'assicurazione in favore della famiglia. E quelle Compagnie operano poi sempre con intento speculativo, ed anche dagli operai traggono un utile, e danno ai loro Azionisti non piccoli dividendi annui.

Ma in Italia, dove facciamo sforzi per ottenere che l'operaio pensi alla propria vecchiaia, e stiamo studiando i mezzi perché assicuri a sé stesso una pensione, sarebbe andare oggi troppo in là chiedendo alle classi operai di contribuire per lasciare in caso di morte un piccolo capitale alla propria moglie, e ai propri figli, che dividono con lui la vita di lavoro e che guadagnano.

Limitiamoci per ora alle pensioni, e teniamo distinti i due campi delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni industriali, lasciando le prime alla nostra Cassa e le altre all'Istituto Nazionale.

VENOSTA. Ritengo che solo la legge possa intervenire per fare una demarcazione precisa delle sfere d'azione dei due Istituti, e neppure la distinzione fra Assicurazioni popolari sociali ed Assicurazioni popolari industriali come è stata posta dal Direttore generale, è soddisfacente, né toglie ogni dubbio non essendo facile determinare il punto in cui finiscono le prime e quello da cui principiano le seconde. Se le Assicurazioni popolari dovessero essere conservate ad ambidue gli Istituti non potrebbe evitarsi in avvenire la concorrenza e l'attrito fra essi. Infatti l'Istituto Nazionale può fare per quelle Assicurazioni una tariffa speciale e assumere a suo carico l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite fino a lire 1500, togliendo ogni margine di utile, e come conclusione, sarebbe sempre danneggiata la Cassa Nazionale di Previdenza, che attende dal monopolio delle Assicurazioni gli utili netti.

La legge deve adunque intervenire, e deve stabilire quali forme di assicurazioni popolari l'Istituto Nazionale non possa fare, lasciandole invece alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Circa l'inclusione dei piccoli impiegati nei ruoli operai, osserva che tali categorie d'impiegati sono in condizioni economiche relativamente più ristrette degli operai perché devono sottostare a spese cui l'operaio si sottrae e non possono d'altra parte valersi di certe provvidenze sociali di cui l'operaio normalmente profitta (come ad esempio l'ospedale in caso di malattia, gli asili per i bambini, i ricoveri per i deficienti e i ciechi, la refezione scolastica, ecc.). Può dirsi anzi che il limite delle 2400 lire di stipendio annuo per l'ammissione nei ruoli operai, se è già basso oggigiù, lo sarà ancor più in avvenire.

È giusto adunque che gli operai e i piccoli impiegati vengano alla Cassa Nazionale di Previdenza, e non ne siano distolti con la nuova forma di assicurazioni collettive iniziata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la quale, oltre essere di evidente concorrenza alle assicurazioni popolari esercitate dalla Cassa Nazionale, farebbe concorrenza anche nel campo delle iscrizioni al ramo pensioni che è lo scopo per il quale fu istituita la Cassa stessa.

DA COMO. Fino a che non sia sancita l'assicurazione obbligatoria, occorre che la Cassa Nazionale esperisca un'azione di penetrazione simile a quella che esplica l'Istituto Nazionale. Teme che, intervenuta la legge nel separare il campo d'azione dei due Istituti, si lascino categorie di persone fuori dell'azione stimolatrice degli agenti, e allora quelle categorie di persone, abbandonate a sé stesse, non si assicureranno.

PRESIDENTE. Ha già avuto occasione di accennare all'opera di penetrazione che si propongono di svolgere in tutti i campi dell'assicurazione i tre grandi Istituti assicuratori italiani: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale di Previdenza, e la Cassa Nazionale Infortuni.

Di quest'opera di diffusione hanno grande bisogno anche le Assicurazioni popolari di carattere sociale, però allargando il campo delle assicurazioni popolari la Cassa Nazionale avrà mezzi più larghi e maggiore opportunità di agire

per ottenere nuovi iscritti nell'uno e nell'altro ruolo di assicurazione presso la Cassa

La conclusione della discussione odierna gli sembra si possa così concretare: sia chiesto al Governo che le Assicurazioni popolari di carattere sociale vengano lasciate alla Cassa Nazionale di Previdenza, e che fissi il criterio discriminante delle Assicurazioni popolari sociali e industriali, le quali ultime devono essere esercitate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Ad avviso suo questo criterio discriminante, ferma stando tutte le dichiarazioni fatte dal Direttore Generale comm. Paretti, alle quali si associa, non può concretarsi che nel limite della pensione o rendita differita poiché ogni altro criterio sarebbe incerto e dubbio. Gli sembra a tal uopo sotto ogni aspetto adatto e conveniente il limite di L. 1.500 di rendita che nella legge e nel regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza è già riconosciuto col dichiararlo esente dalla imposta di R. M. — Alla Cassa Nazionale di Previdenza dovrebbero quindi toccare tutte le assicurazioni popolari che stanno nel limite di queste 1.500 lire, all'Istituto Nazionale di Assicurazioni le rendite differite per somma superiore. Così sarà tolta ogni ragione di interferenza e di concorrenza fra i due Istituti di Stato.

Dimostra l'utilità d'introdurre il criterio del guadagno o stipendio annuo per l'accoglimento di determinate categorie di lavoratori nei ruoli della Cassa Nazionale di Previdenza e la necessità che non si respingano dalla Cassa i piccoli impiegati e commercianti, ecc., che non prestano solo opera manuale.

Queste categorie di lavoratori non strettamente manuali saranno comprese certamente nell'assicurazione obbligatoria; quindi la nostra proposta, precorrendo i tempi, prepara le condizioni per il passaggio al regime futuro.

Anche per ciò il Consiglio può votare con tranquilla fede le proposte della Commissione.

ANACLERIO. Non può votare con tranquilla fede quelle proposte e fa le più ampie riserve su di esse. Quando si parla di Assicurazioni popolari che si vorrebbero lasciare all'attività della Cassa, si parla di qualche cosa di più esteso che non siano le sole rendite vitalizio differite, poiché non si può prescindere, anche nel caso di assicurazioni sociali, dall'assicurazione di piccoli capitali in favore dei superstiti.

Si cita però a questo proposito l'esempio degli altri Stati, ma l'esempio non calza poiché solo in Italia le assicurazioni sulla vita umana si esercitano in regime di monopolio da un Istituto di Stato.

In Italia perciò — a differenza degli altri Paesi — la protezione della famiglia dell'operato può essere esercitata dall'Istituto assicuratore di Stato con tutte le combinazioni assicurative che solo esso può offrire.

DIRETTORE GENERALE. Nel chiedere che la Cassa Nazionale di Previdenza eserciti le assicurazioni popolari egli intendeva che la domanda fosse limitata almeno alle *rendite vitalizie*.

ANACLERIO. In tal caso per provvedere alla propria famiglia l'iscritto alle Assicurazioni popolari presso la Cassa, dovrebbe ricorrere all'Istituto: ora, cono-

scendo la psicologia delle classi meno elevate, può aversi la certezza che non si potrà ottenere il pagamento di due premi presso due Istituti dagli assicurati, i quali finiranno così di non provvedere né a sé stessi, né alla famiglia.

RAVA non è rimasto a pieno convinto, in conseguenza dello svolgimento della discussione, della bontà della proposta che vorrebbe diviso il campo d'azione delle Assicurazioni popolari fra l'Istituto e la Cassa.

Gli assicuratori sono d'opinione che l'operato non può essere assoggettato a due tariffe e al pagamento di due premi.

La nostra Cassa però potrebbe fare anche l'assicurazione in caso di morte. Gli sembra, dopo quanto è stato detto, che alla Cassa Nazionale di Previdenza debbano essere lasciate le assicurazioni popolari completamente; in modo che l'assicurato per una rendita vitalizia possa fare anche l'assicurazione in caso di morte.

ANACLERIO. La proposta dell'on. Rava può non essere accolta, ma è la sola proposta veramente logica ed esauriente.

Per essere conseguenti bisogna decidersi a chiedere che le Assicurazioni popolari nelle loro varie forme e combinazioni siano lasciate ad un unico Istituto.

TOCCI. Dovrebbe dare qualche chiarimento ancora in risposta alle osservazioni dei vari consiglieri, ma tralascia di farlo per non prolungare la discussione. Deve però esporre alcune considerazioni per esaurire la risposta dovuta all'on. Bissolati.

Anzitutto osserva che se le Assicurazioni popolari saranno divise fra i due Istituti, rimarrà sempre la possibilità che essi nella loro azione vengano ad interferenze dannose, poiché non sarà possibile delimitare i due campi d'azione in modo preciso e senza lasciare incertezza qualsiasi.

Occorre adunque che una decisione radicale sia presa circa il valore da darsi alle disposizioni dell'art. 28 della legge che regola ora la Cassa Nazionale di Previdenza. Quell'articolo dice che « la Cassa Nazionale di Previdenza potrà essere autorizzata con Decreto Reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione », ed è in base alla facoltà derivante da quell'articolo che alla Cassa sono state affidate le Assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Ma dopo la pubblicazione della legge 4 aprile 1912 che affidò all'Istituto Nazionale l'esercizio in regime di monopolio delle assicurazioni sulla vita umana in tutte le loro possibili forme, deve ritenersi abrogato l'art. 28 della legge sulla Cassa Nazionale con tutte le conseguenze che ne derivano. Se tuttavia si persiste nel ritenere che quell'articolo abbia ancora vigore, se l'interpretazione non basta a dirimere ogni dubbio sul passaggio delle assicurazioni popolari all'Istituto Nazionale; ebbene si faccia voto per una decisione legislativa che venga a dirimere il dubbio.

L'on. Bissolati si preoccupava però della sorte degli strati più bassi delle classi medie, e chiedeva: Quale dei due Istituti farà ad esse il trattamento più favorevole?

Egli, e con lui il comm. Paretti, hanno risposto: Se si dà loro la quota integrativa della pensione, è naturale che il miglior trattamento sia quello offerto dalla Cassa.

DIRETTORE GENERALE. Ma niente affatto! La Cassa all'interno e senza il concorso statale offre vantaggi che l'Istituto non può assolutamente offrire.

TOCCI. Però, aggiungeva l'onor. Bissoletti: Considerato lo scopo dell'Istituto Nazionale, che è quello di fornire nuovi mezzi alla Cassa per le pensioni operai, è più conveniente per la raccolta degli utili dai quali la Cassa trarrà incremento, che quelle operazioni assicurative siano esercitate dalla Cassa Nazionale oppure dall'Istituto?

La risposta egli l'ha già data. Osserva che gli operai non sono accolti dall'Istituto, che — salvo qualche piccola eccezione che si verifica nelle iscrizioni collettive — vengono dall'Istituto indirizzati alla Cassa Nazionale di Previdenza. Vi sono le amministrazioni pubbliche e semi-pubbliche che oramai pensano tutte a provvedere per assicurare un adeguato trattamento di quiescenza ai loro impiegati; e vi provvedono, oltre che con trattamento sugli stipendi, con un corso proprio. Anche gli industriali mostrano col loro favore per le assicurazioni collettive di voler provvedere, oltre che per i loro operai, anche per i loro agenti ed impiegati.

Ora, se si porteranno tutti questi impiegati o parte di essi alla Cassa Nazionale di Previdenza, si farà il beneficio degli industriali e degli enti pubblici sgravandoli di una parte dell'onore che essi si sono spontaneamente assunto o intendono assumere, poiché la quota integrativa dello Stato servirà ad essi per diminuire l'importo dei premi a loro carico. La Cassa Nazionale di Previdenza ne sarà quindi aggravata.

Il disegno di legge sull'impiego privato potrà provvedere a nuove garanzie per il personale contemplato da quel disegno di legge; non sembra sia questo il momento di affrontare il problema.

Attualmente noi dobbiamo soltanto concretare nella riforma della legge quei provvedimenti che valgono a raggiungere lo scopo di attirare alla Cassa la grande massa di operai che ora ne sta lontana e che noi vogliamo abbia nuovo e sempre maggiore incitamento ad iscriversi.

PRESIDENTE. Ripetendo l'esito della discussione, crede che il Consiglio, con un proprio voto, mentre si dichiara favorevole al principio dell'obbligatorietà, rassegni all'on. Ministro di Agricoltura le proposte di riforma in risposta ai quesiti proposti dallo stesso Ministro al Consiglio. E crede che codesto si debba fare con un voto unico e quindi con un solo ordine del giorno contrariamente a quello che pensava di proporre l'on. collega da Como con due ordini del giorno distinti. Noi possiamo, e poiché tale è il nostro convincimento, dobbiamo affermare che senza l'obbligatorietà non sono possibili una vera e completa riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed una soluzione radicale della questione delle pensioni operai; ma non compete al nostro Consiglio di Amministrazione di rivolgere un tale voto ai poteri dello Stato. Ecco perchè l'affermazione deve essere una pre-

messà, e non altro né più, della deliberazione che approva la proposta di riforma. E rivolge all'on. Da Como la preghiera di voler accedere al suo invito nella formulazione dell'ordine del giorno che egli ha preannunciato.

SPADACCINI. Voterà le proposte di riforma, pur osservando che sul punto delle quote di concorso non sono stati dissipati i dubbi ch'egli ha sollevato.

PRESIDENTE. Potremo inviare all'on. Ministro una copia del verbale, in modo che le osservazioni mosse e la discussione avvenuta inneggino meglio il voto del Consiglio. E così risulteranno pure le obiezioni del collega Spadaccini colle risposte che gli hanno dato il Direttore Generale comm. Paretti e gli altri colleghi.

DA COMO. Riferendosi ai due ordini del giorno che egli nella seduta di ieri aveva formulati, dichiara di mantenere l'opinione già espressa che un ordine del giorno a sé stante in favore della obbligatorietà dell'assicurazione darebbe maggiore forza e risalto al pensiero del Consiglio su questo importante argomento. Tuttavia, per deferenza all'opinione espressa dal Presidente, accetta di unificare i due ordini del giorno. Ritene poi che nel nuovo ordine del giorno ch'egli presenterà, debba essere mantenuto l'invito, in forma ossequente, al Ministro perchè le proposte di riforma che il Consiglio gli rassegna vengano sollecitamente convertite in un disegno di legge.

Il Consiglio annuisce alle osservazioni dell'on. Da Como.

RAVA. Nell'esprimere il pensiero del Consiglio circa l'obbligatorietà dell'assicurazione, occorre specificare (io credo) che il sistema da accogliere dev'essere quello germanico del triplice contributo (dell'operai, del padrone, e dello Stato). Ciò risulta dai nostri voti ripetuti da anni per l'obbligatorietà.

CHIESA. Approva l'osservazione dell'on. Rava. I rappresentanti degli operai non mancherebbero di raccogliere il voto del Consiglio per l'assicurazione obbligatoria affinché le organizzazioni operai, con proprie deliberazioni, esprimano la volontà delle masse operaie conforme a quel voto.

PRESIDENTE. Chiede se alcuno vuol parlare sulle singole proposte di riforma. **VENOSTA** chiede la parola circa la proposta d'assegnazione di nuovi cespiti d'entrata alla Cassa.

Nulla è d'osservare circa la proposta di devolvere a vantaggio della Cassa tutte le somme che d'ora innanzi cadranno in prescrizione.

Non ritene invece accoglibile la proposta che siano devoluti alla Cassa altri due decimi degli utili netti delle Casse di risparmio postali.

Degli utili netti di quelle Casse, attualmente 7 decimi vengono alla Cassa Nazionale di Previdenza, e gli altri 3 decimi sono destinati alla costituzione del fondo di riserva.

Questo fondo ha ora una consistenza di circa 51 milioni di lire; ed è veramente una riserva troppo tenue in confronto dei depositi che ammontano già a due miliardi e 100 milioni. Le Casse di risparmio ordinate hanno la riserva del decimo dei depositi come minimo; ma molte hanno riserve considerevoli.

Ad esempio la Cassa di Risparmio delle provincie lombarde con una somma di depositi per circa 750 milioni di lire, ha una riserva di oltre 120 milioni;

che in ragione otto volte maggiore di quella delle Casse di Risparmio Postali. Occorre non peggiorare questo stato di cose; perchè lasciando un solo decimo degli utili non si raggiungerà mai una riserva adeguata ai depositi che vanno progressivamente aumentando.

Egli non è quindi favorevole alla devoluzione in favore della Cassa di altri due decimi degli utili delle Casse postali di risparmio.

In questo Casso affinisce il risparmio popolare, e può dirsi che metà dei depositi è dato dalle classi che possono iscriversi alla Cassa Nazionale.

Invece nelle Casse ordinarie di risparmio, i depositi sono in grandissima parte delle classi abbienti, e non è giustificato che quelle Casse non debbano concorrere in qualche misura con i loro utili per lo sviluppo della Cassa Nazionale di Previdenza.

L'importo di quegli utili è tale che annualmente esse possono provvedere ad opere di beneficenza locali; come fa la Cassa di Risparmio di Milano con una media di 5 milioni annui di erogazioni.

Anche le altre principali Casse di Risparmio del Regno esercitano la beneficenza localmente per somme ingenti. Però mentre la beneficenza viene fatta nel limite territoriale della sede di ciascuna Cassa, l'impiego delle somme depositate ha luogo fuori della sede in prestiti a privati e ad enti pubblici; con il credito fondiario esercitato anche in lontane regioni, in imprese e in titoli di carattere nazionale e non locale.

Ora, poiché gli utili sono tratti da operazioni che si compiono in tutto il territorio dello Stato, è giusto che lo Stato chieda a quelle Casse un concorso per la Cassa Nazionale di Previdenza.

Perciò è d'avviso di abbandonare la proposta di chiedere altri due decimi sugli utili netti delle Casse di Risparmio postali, e di chiedere invece che la legge obblighi le Casse di Risparmio ordinarie a devolvere alla nostra Cassa una parte dei loro utili netti, ad esempio i due decimi, o i tre decimi, di tali utili.

Dubito anche che si possa ottenere dallo Stato, come pare si voglia chiedere, la devoluzione della totalità degli utili netti della gestione dei depositi giudiziari, che ora vengono alla Cassa per metà soltanto.

PRESIDENTE. Lo Stato non può imporre alle Casse ordinarie di risparmio la destinazione in favore della Cassa Nazionale di Previdenza di una parte dei loro utili netti senza che questo tragga seco la ineluttabile conseguenza di una immistione dello Stato nella gestione delle Casse di Risparmio, negli impieghi dei loro fondi e nei consuntivi delle loro aziende. Ognun vede, senza che altro si aggiunga, l'impossibilità e la inammissibilità di tale immistione che sovverebbe il carattere e vulnererebbe l'autonomia delle Casse di Risparmio ordinarie. Il progetto dell'on. Berti del 1881 includeva appunto fra le entrate della Cassa pensioni * che si voleva istituire per gli operai, una parte di detti utili, un decimo; ma l'opposizione fondata dalle Casse di Risparmio fu tale che quella norma non

venne più riprodotta nei successivi disegni di legge, rinunciandosi a quella forma di concorso delle Casse di Risparmio.

Egli prega quindi l'egregio collega comm. Venosta di non insistere sulla sua proposta. Vediamo di ottenere altrimenti il generoso e volontario concorso delle Casse di Risparmio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed alle pensioni operai.

COMM. La proposta del comm. Venosta è degna della maggiore considerazione. Il comm. Venosta ha osservato che una notevole parte dei depositi presso le Casse postali è dato dagli operai; ora quelle Casse devolvono 7 decimi dei loro utili alla Cassa Nazionale di Previdenza, e così il risparmio degli operai concorre, a giusto titolo, alla previdenza operai.

Si dovrebbe però ottenere che anche le Casse di risparmio ordinarie concorressero; e basterebbe perciò che a quei potenti Istituti si facesse comprendere che se diminuiranno il loro concorso alla beneficenza elementare che umilia il beneficato, daranno altrettanto incremento all'assistenza sociale che solleva l'operaio, ne aumenta la dignità e lo rende moralmente migliore.

RAVA ricorda che Casse di minore importanza, come quella di Ravenna e altre di Romagna ed Emilia, non solo fanno il servizio di sedi secondarie, ma danno un altro contributo loro di L. 10 annue a ciascun operato che si iscrive alla Cassa Nazionale. Meritano dunque lode: tanto più che faranno certo altri progressi anche in tale utile campo, come già li fecero per le Cooperative di lavoro, le case popolari, le scuole, ecc.

PRESIDENTE. Crede di potere accontentare i colleghi Venosta e Chiesa nelle loro aspirazioni, dando soddisfazione a quello che è certamente voto comune, proponendo al Consiglio di rivolgere un appello alle Casse di Risparmio perchè nella assegnazione dei loro utili una parte, e quanta più larga è possibile, ne consacri ad elargizioni in favore della Cassa Nazionale di Previdenza, a concorsi per le iscrizioni degli operai e per la formazione delle loro pensioni. Egli è certo che le Casse di Risparmio risponderanno volentose all'invito, come già con una deliberazione presa al Congresso delle Casse di Risparmio di Torino del 1911 hanno unanimemente deliberato di accettare, come Sedi secondarie ed a spese loro, la rappresentanza della Cassa Nazionale di Previdenza; e già parecchie Casse di Risparmio fra le maggiori e le minori hanno, con cospicue elargizioni alla Cassa Nazionale di Previdenza e con notevoli assenti a favore delle iscrizioni degli operai, mostrato di comprendere come fra le più dignitose forme di beneficenza sia la più alta e la più degna quella di provvedere alla vecchiaia e alla invalidità dei lavoratori colla nobile funzione della previdenza sociale.

VENOSTA. Si associa alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Mette quindi in votazione la proposta di far voti presso le Casse di Risparmio ordinarie, perchè assegnino una quota dei loro utili a vantaggio della Cassa Nazionale di Previdenza o dei suoi iscritti e di chiedere al Governo la devoluzione di tutti gli utili netti della gestione dei depositi giudiziari. Il Consiglio approva.

DA COMO. Da lettura del suo ordine del giorno, che è il seguente:

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza: prese in esame le proposte di modificazione della legge 30 maggio 1907, num. 376, formulate dalla Commissione delegata nella seduta del 3 ottobre 1913:

mentre riafferma il proprio convincimento che la vera riforma in fatto di pensioni operate debba basarsi sulla obbligatorietà col triplie contributo (dell'operaio, del datore di lavoro e dello Stato):

plaude all'opera dei relatori: ed approvando, con i criteri generali che le informano, le proposte stesse:

delibera

di rassegnarle all'on. Ministro di Agricoltura, insieme ai verbali della discussione, con la viva raccomandazione della loro sollecita conversione in legge.

TOCCI. Dichiaro che voterà la parte dell'ordine del giorno nella quale si afferma il concetto che la vera riforma, in fatto di pensioni operate, dovrà fondarsi sul regime dell'obbligatorietà, e si plaude alla Commissione; ma si asterrà invece dal votare la parte dell'ordine del giorno che riguarda le proposte di riforma.

ANACLERIO. Fa un'analoga dichiarazione di voto.

MAGALDI. Chiede la parola per una dichiarazione di voto. Egli non si può non associare alle dichiarazioni dei suoi colleghi del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Nella Conferenza internazionale delle Assicurazioni sociali di Zurigo ha presentato una relazione sulle Assicurazioni popolari. In quella relazione è espresso il suo pensiero sull'argomento.

Nelle proposte presentate dalla Commissione sulle riforme alla legge regolaritica della Cassa Nazionale di Previdenza furono presi in esame dubbi che erano sorti intorno alla facoltà nella Cassa di esercitare anche le assicurazioni popolari, ed egli crede che sia necessario chiarire quei dubbi. E deve, a tale proposito, chiamare l'attenzione del Consiglio su due disposizioni, una delle quali nella legge della Cassa Nazionale, l'altra nella legge sulla mutualità scolastica. Nella prima è l'articolo 29 il quale vuole che l'operaio che perda questa sua qualità passi nel ruolo delle assicurazioni popolari coi fondi accumulati sul suo conto. E può ritornare nei ruoli operai se questa sua qualità riacquista. La legge sulla mutualità scolastica prescrive che gli alunni facenti parte delle Società scolastiche di mutuo soccorso iscritti alla Cassa Nazionale, quando abbiano raggiunto il dodicesimo anno, se non appartenenti a famiglie di operai, siano iscritti nel ruolo delle assicurazioni popolari.

Rassegnando al Ministro, oltre l'ordine del giorno, il verbale delle sedute del Consiglio, si darà modo al Governo di esaminare la questione e di deciderla.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere on. Da Como.

L'ordine del giorno viene approvato dal Consiglio all'unanimità per la prima parte fino alle parole « plaude all'opera dei relatori », e con 15 voti favorevoli e 3 astenuti per la parte rimanente.

Si sono astenuti i Consiglieri: comm. Magaldi, comm. Anaclerio, e comm. Tocci.

5

Capa Pensioni Torino

Servizio incasso premi

3

On. Comitato Permanente dell'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni,

L'Ufficio IX incaricato delle operazioni di trasformazione delle Società tontinarie, doveva, secondo le mie comunicazioni fatte al Consiglio di Amministrazione in Ottobre, cominciare le operazioni per la Cassa Pensioni di Torino alla fine dello stesso mese; ma effettivamente iniziò tali lavori a datare dal 4 Novembre. Le prime operazioni sono state compiute sul materiale spedito al R° Commissario man mano che a Torino si completava la regolarizzazione delle proposte e veniva compilato un casellario dei soci iscritti alla Cassa, dal quale risultano i versamenti fatti alla Gestione Provvisoria. Le proposte spedite finora al R° Commissario ammontano a 161.735, mentre il suddetto casellario fu completamente ricevuto dall'Istituto fino dalla metà di Dicembre. Presso l'Ufficio IX si è compiuto il controllo dei dati contenuti nei cartellini con quelli risultanti rispettivamente dalle proposte e dai relativi moduli di valutazione; sono state così rilevate le irregolarità non ancora eliminate nelle prime verifiche compiute a Torino, dividendo le proposte in "regolari" (ossia pronte per la emissione delle polizze) e "irregolari" per le quali occorrono ulteriori ricerche presso la Gestione Provvisoria o presso gli stessi assicurati a mezzo delle Agenzie locali; ad un tempo sono state determinate le decorrenze dei singoli contratti, le quali non risultavano più automaticamente, secondo è stabilito dalle condizioni di polizza, dalla data di sottoscrizione, bensì dal mese per il quale l'assicurato aveva effettuato

il pagamento del primo premio, in generale dal Gennaio 1913, dovendosi tener conto degli effetti delle successive concessioni, fatte dall'Istituto per la retrodatazione dei contratti appunto con effetto dal Gennaio 1913; con queste operazioni sono stati completati i moduli di valutazione e i relativi cartellini per più di 157 mila proposte, mentre si è avviato il regolare servizio di corrispondenza con la Sede della Gestione Provvisoria di Torino per eseguire le ulteriori variazioni delle proposte, che avvengono per regolarizzazione o a causa di decesso o per altre cause. Si è raggiunto così anche lo scopo di abilitare in queste operazioni un primo nucleo di impiegate, le quali (appena sarà deliberato di procedere a dare assetto all'ordinamento del portafoglio derivante dalla trasformazione della Cassa Pensioni presso questa Direzione Generale) riusciranno elementi apprezzabili per estendere i servizi. Con questi lavori preliminari l'Istituto si è posto in grado di compiere l'emissione delle polizze appena avrà cognizione delle somme spettanti dalla liquidazione ai sottoscrittori dei contratti. E' noto che il ritardo nei lavori di determinazione delle quote di riparto ha impedito finora all'Istituto di procedere all'adempimento di questa operazione, dalla quale deriverebbe la sicurezza agli assicurati di aver perfezionato nel miglior modo i contratti sottoscritti. Ma ancora oggi non può ritenersi imminente la determinazione dei premi unici che saranno assegnati ai soci trasferiti all'Istituto. Fra le cause che hanno portato al ritardo nelle operazioni di liquidazione, sussiste quella che le somme spettanti ai singoli partecipanti alla ripartizione del patrimonio sociale saranno determi-

nate, in base ai coefficienti del piano di riparto, in relazione alla situazione dei conti individuali di liquidazione istituiti dal R° Commissario, e ciò a causa delle condizioni eccezionali in cui sono più di 130 mila di essi rispetto alle situazioni normali. In conseguenza può prevedersi che, anche pubblicato il piano di riparto voluto dalla Legge, ciò che avverrà verosimilmente nel prossimo Aprile, alcuni mesi necessiteranno poscia per l'assegnazione contabile delle somme spettanti agli assicurati dell'Istituto, e di altrettanto sarà necessariamente ritardata l'emissione delle polizze. Ditalchè oggi, come in altre occasioni precedenti, torna opportuno esaminare se non convenga effettuare la emissione delle polizze senza attendere l'assegnazione ai singoli aventi diritto delle quote di riparto. Ma per vari motivi la soluzione sembra inopportuna. Non è agevole rilasciare due polizze agli assicurati, una provvisoria con l'indicazione del capitale assicurato coi premi mensili, l'altra successivamente complementare e definitiva, in corrispondenza del premio unico derivante dalla liquidazione della Cassa di Torino. In primo luogo deve ritenersi di non poco conto il doppio lavoro per la emissione di duecento mila polizze, ed in secondo luogo non sarebbe opportuno confermare la credenza di molti assicurati che l'Istituto abbia fatto buone condizioni contrattuali per le parti relative ai premi unici, e pessime condizioni per il contratto riferentesi ai premi mensili. Invece è stato solo per la convenienza di facilitare l'intelligenza delle operazioni di sottoscrizione che l'Istituto ha esposto due tariffe, una per i premi unici e l'altra per i premi mensili; cosicchè non può

essere tenuta corrispondente alle intenzioni dell'Istituto la pretesa che le tariffe per i premi unici fossero senza alcun caricamento di spese, tantopiù se si tien conto che i contratti sottoscritti, salvo in minima parte, sono di breve durata e perciò non suscettibili di lasciare margini di benefici di capitalizzazione o di minore mortalità, e si possono ritenere più conformi ad operazioni finanziarie che a vere operazioni assicurative. Pur tuttavia nessuna prescrizione di polizza impone esplicitamente l'obbligo di continuare il pagamento dei premi mensili, nè alcuna clausola di decadenza esiste per costringerne gli assicurati; in tali circostanze, se benevole costrizioni usate verso gli assicurati li hanno potuto indurre finora a continuare i pagamenti dei premi (ammontanti a circa 5 milioni di lire finora) - devesi riconoscere che la distinzione di una polizza provvisoria per i versamenti mensili e di un'altra complementare per i premi unici, metterebbe in esplicita evidenza la convenienza degli assicurati, per i contratti a capitale differito per periodi brevi, di limitare i contratti alla cessione dei premi unici all'Istituto, senza continuare i versamenti mensili.

Oltre le suddette ragioni che hanno obbligato a soprassedere alla emissione delle polizze oramai deve considerarsi come necessità preliminare di risolvere la questione di porre termine alla Gestione Provvisoria organizzata presso la Sede stessa della Cassa in liquidazione, avocando alle dirette dipendenze di questa Direzione Generale i servizi degli incassi dei premi. Il compito assume a vaste proporzioni, perchè impone di sostituire i libretti-quitante degli assicurati, ai quali finora sono

stati rilasciati gli stessi libretti della Cassa in liquidazione, e sui nuovi libretti bisognerà dare atto nuovamente dei premi pagati alla Gestione Provvisoria, probabilmente per più di 6 milioni di lire riscosse e da riscuotere fino alla data probabile in cui potremo essere sostituiti i vecchi libretti.

Si aggiunga che presso questa Direzione Generale sarà necessario istituire altrettanti conti individuali, riportando i versamenti compiuti, e quindi proseguire le registrazioni degli incassi successivi. A queste necessità fondamentali si connettono tutte le altre esigenze per l'esplicazione completa dei servizi, che sono rimasti aggregati alla Gestione Provvisoria di Torino, ove si è adoperato il vecchio materiale della Cassa Pensioni e che necessariamente bisognerà rinnovare presso questa Direzione Generale.

Evidentemente, poichè questi servizi sono richiamati all'Istituto dopo ben 15 mesi di Gestione Provvisoria, è avvenuta un'accumulazione di operazioni registrate da rinnovare e da trasferire ben gravosa. Non è duopo che io metta in luce che l'Istituto in questa situazione non ha alcuna responsabilità, avendo impiegato da tempo ogni impegno per far cessare la situazione provvisoria che, in momenti di suprema necessità, sembrò prudente consiglio creare a Torino, ma che in seguito sarebbe stato conveniente far cessare, per separare le operazioni di liquidazione della Cassa dalle vere e proprie operazioni di competenza della Direzione Generale dell'Istituto.

A conferma di tale fermo proposito dell'Istituto mi è sufficiente ricordare che già fino dal Maggio dello

scorso anno il nostro Vice-presidente Comm. Magaldi e il Prof. Benèduce si recarono alla Sede di Torino per concordare il traferimento delle proposte e degli incassi dei premi a Roma. Da essi furono concordate tutte le modalità per l'esecuzione di tale richiesta dall'Istituto, proponendosi la compilazione di un nuovo partitario a conti individuali per uso esclusivo delle registrazioni dell'Istituto, e si credette di poter conseguire che dal 1° Luglio o al più tardi dal 1° Agosto 1913 gl'incassi dei premi fossero eseguiti direttamente da questa Direzione Generale. Ricordo ancora che più tardi col Comm. Rosmini fui io stesso a Torino per conseguire l'attuazione del proposto trasferimento, certamente senza miglior successo, e non dubito che ciò sia avvenuto per forza di cose, malgrado ogni buona volontà.

Ma, allo stato delle cose, non si potrebbe più oltre indugiare. La emissione stessa delle polizze presuppone che si dia atto ai soci dei premi incassati dall'Istituto. Lo scopo si può raggiungere rilasciando agli assicurati due documenti: la polizza e il libretto=quit_{tan}ze, secondo le consuetudini delle organizzazioni di assicurazioni popolari estere. La polizza sarà il documento contrattuale fondamentale, che l'assicurato tiene riservato con ogni cura; il libretto=quit_{tan}ze sarà in uso continuato, e si dovrà spesso rifare per logoramento o in seguito a perdita, con qualche compenso di rinnovazione, ciò che era in uso presso la Cassa Pensioni.

Nelle difficoltà presenti della liquidazione della Cassa Pensioni, l'Istituto deliberando di usare i due documenti, la polizza e il libretto, decide di emettere

la polizza quando potrà assicurare la somma totale risultante dal premio unico e dall'obbligo dei premi mensili; ma intanto, coll'immediato rilascio del libretto-quititanze, dà sicura prova agli assicurati della validità dei contratti sottoscritti, li rende sicuri dell'accettazione della forma assicurativa prescelta, nello stesso tempo che sostituisce i logori libretti della Cassa Pensioni sui quali non esiste altra prova dell'accettazione da parte dell'Istituto, se non il piccolo foglio, rosa o verde, mezzuccio escogitato in momenti di incalzanti necessità di organizzazione. D'altra parte, mentre i libretti ritirati faciliteranno gli accertamenti di irregolarità, che altrimenti non potrebbero essere risolte, sui nuovi libretti dell'Istituto Nazionale sarà dato immediato atto agli assicurati delle condizioni della precedente associazione alla Cassa Pensioni; e nello stesso tempo l'Agente darà nuovamente atto al socio del quitanzamento dei premi già pagati all'Istituto per mezzo della Gestione Provvisoria, premi che sono registrati negli stessi vecchi libretti della Cassa Pensioni.

Con la emissione dei libretti nuovi la Gestione Provvisoria creata a Torino cesserà le operazioni d'incasso dei premi, provvedendo a dare il rendiconto dei premi incassati dai soci trasferiti all'Istituto. Come è naturale l'Ufficio IX di questa Direzione Generale per assumere l'impegno di proseguire la Gestione diretta degli incassi, provvederà innanzi tutto alla preparazione degli schedari, del partitario a conti individuali e di tutto il restante materiale necessario per il completo sviluppo dei servizi.

E' duopo però che nell'organamento della Gestione diretta dell'incasso dei premi mensili questa Direzione possa contare sicuramente sulla continuità dell'opera degli Agenti della Cassa Pensioni in liquidazione. E' una necessità amministrativa che non si deve disconoscere in base all'esperienza che ha dimostrato non potersi facilmente sostituire gli Agenti della Cassa Pensioni con altri elementi, poichè = essendo già all'incirca compiuta la raccolta delle sottoscrizioni dei contratti per i trasferimenti all'Istituto, per i quali a mezzo della Gestione Provvisoria si sono pagate più di 230 mila lire di provvigioni = gli utili attuali, che gli Agenti traggono dalle provvigioni sugli incassi dei premi, sono meschini per moltissimi di essi e neppure gli Agenti Generali e locali si sono dimostrati disposti = salvo alcune eccezioni nelle grandi città = ad assumerne l'incarico. D'altra parte non è facile in un dato momento avere disponibili in tre o quattrocento località altrettanti agenti abilitati a compiere quelle particolari operazioni, che si richiedono per raccogliere le lire mensili degli assicurati della Cassa Pensioni; senza dire che pericoloso sarebbe spezzare in un solo istante i legami dell'Istituto col vecchio personale delle Agenzie della Cassa Pensioni, per la influenza grande che esso ha acquistata nel continuo contatto di molti anni con i soci specialmente nei piccoli centri. D'altronde, corrisponde a esigenze obiettive delle organizzazioni per lo sviluppo della produzione di assicurazioni popolari sperimentare i rapporti diretti anche delle piccole località col centro della organizzazione per la rapida trasmissione degli incassi dei premi e delle nuove proposte di contratti. Quindi lo stato di fatto consiglia l'opportunità che

l'Istituto lascia agli Agenti attuali della Cassa Pensioni di continuare gli incassi dei premi per conto diretto sempre limitando gl'impegni, in guisa che sia possibile eliminare successivamente, i non buoni o gli inabili. Le stesse esigenze richiedono che le succursali continuino a funzionare durante il periodo transitorio, finchè non sia compiuto il trapasso del servizio degli incassi dei premi della Gestione Provvisoria a questa Direzione Generale, specialmente perchè diligenza particolare sarà richiesta nel rilasciare i libretti nuovi ai soci, e per non interrompere la continuità del servizio per almeno il 40 % degli assicurati che versano i premi appunto presso le succursali o presso la Cassa di Torino. Queste misure transitorie, in attesa di ordinamenti speciali da assegnarsi per lo sviluppo delle assicurazioni popolari, non escludono che, in seguito a intelligenze col R° Commissario, si possa procedere alla soppressione di alcune succursali, ora affidate alle cure di impiegati o incaricati che vi dedicano qualche ora al giorno.

Aggiungerò che, per assicurare gli Agenti della Cassa Pensioni che l'Istituto non voglia privarsi della loro collaborazione, opportuna è tornata la proposta del R° Commissario perchè alcuni nostri Ispettori estendano la vigilanza al funzionamento delle Agenzie della Cassa Pensioni col doppio risultato che questi si renderanno conto degli ordinamenti della Gestione Provvisoria, mentre la tutela degli Ispettori dell'Istituto Nazionale varrà ad affidare gli Agenti stessi che non è affatto vero quanto vien tentato di far loro vedere, che cioè l'Istituto pensi di abbandonarli.

•
••

Il progetto studiato dall'Ufficio IX per il trasferim-

mento dei servizi d'incasso dei premi a questa Direzione Generale si fonda sui nuovi impianti da compiersi dallo stesso ufficio con assoluta indipendenza dal funzionamento attuale della Gestione Provvisoria di Torino. E' sembrato invero impossibile stabilire alcuna continuità del funzionamento delle due gestioni, poichè non è possibile trasferire da Torino a Roma il materiale usato per le registrazioni temporanee della Gestione Provvisoria, essendo stato adoperato per esso lo stesso materiale della Cassa Pensioni, che necessariamente deve essere riservato per ulteriori operazioni di liquidazione. Tuttavia, essendo necessario che la continuità delle operazioni non subisca alcuna interruzione in confronto degli assicurati, è chiaro che lo scopo si possa raggiungere solo per mezzo degli Agenti, i quali dal mese che sarà fissato cesseranno di proseguire le operazioni per conto della Gestione Provvisoria di Torino e incasseranno i premi per conto diretto dell'Istituto, usando nuovo materiale, di marchette, di elenchi ecc., e rilasciando agli assicurati i nuovi libretti con ricevute per quitanzamenti esistenti sui vecchi libretti che saranno ritirati. Con tale sistema saranno gli Agenti stessi che forniranno all'Istituto gli elementi sulle situazioni dei versamenti dei singoli assicurati, per mezzo degli elenchi e coi libretti ritirati, assicurando il duplice controllo degli incassi fatti in precedenza dalla Gestione Provvisoria, poichè, il R° Commissario, a sua volta, trasmetterà a questa Direzione le distinte degli stessi versamenti.

E' necessario, per procedere con la desiderata continuità nella prosecuzione delle operazioni, fare il minimo delle varianti alle attuali prescrizioni in uso per la ri-

scossione dei premi mensili, non essendo possibile contare in così breve tempo sul concorso di molta buona volontà da parte degli Agenti per mettere in opera nuovi sistemi. Perciò sarà proseguito il sistema di quitanzamento con marchette con le stesse norme già in uso presso la Cassa di Torino; nè saranno modificate le prescrizioni per la trasmissione degli elenchi dei versamenti, mensilmente, all'Ufficio IX, dal quale saranno comunicati i riassunti contabili per Agenzia alla Contabilità; del pari il sistema di quitanzamento sui libretti non subirà variazioni. Non è escluso che parziali perfezionamenti fino da principio siano anticipati in previsione di semplificazioni ulteriori, ma essenzialmente le linee fondamentali dei sistemi ora in uso non saranno mutate; anche perchè tornerà più facile, essendo desiderabile di procedere con tutta sollecitudine al trasferimento degli incassi da Torino a Roma, di riprodurre in limitata misura il materiale usato dalla Gestione Provvisoria ricorrendo ai fornitori di Torino per le marchette.

Omettendo di illustrare il materiale di secondaria importanza, specialmente per uso interno dell'esplicazione dei servizi nell'Ufficio IX, i documenti essenziali che occorre con urgenza preparare sono 6:

- 1) cartoncini per uso schedario alfabetico;
- 2) tipo di polizza da variarsi secondo le diverse forme di contratti;
- 3) libretto di quitanze da variarsi secondo la durata dei contratti, con fogli per 8, 13 e 20 anni;
- 4) la scheda per i conti individuali degli assicurati, che servirà nello stesso tempo per le molteplici registrazioni che derivano dalle vecchie associazioni, per le variazioni successive secondo le prescrizioni di polizza, e


come scadenziario. Oltre questo schedario successivamente sarà provveduto ad altro schedario statistico per uso attuariale;

5) elenchi mensili da compilarsi dagli Agenti e da inviarsi mensilmente alla Sede;

6) bollettari di marchette.

L'Ufficio IX è già in possesso degli elementi fondamentali per procedere alla elaborazione del materiale suddetto; altri dati occasionali che di volta in volta occorreranno, saranno richiesti al R° Commissario a Torino. Appare chiaro che le operazioni relative ammontano a quantità considerevoli. 178 mila proposte sono già state sottoscritte, ma può prevedersi che pubblicata il piano di riparto e in seguito, per effetto dei trasferimenti all'Istituto, che avverranno di ufficio, secondo prescrive la Legge, altri 40 o 50 mila soci della Cassa Pensioni faranno passaggio all'Istituto, in guisa che il preventivo delle operazioni deve riguardare fra 220 e 230 mila polizze; quindi un complesso di un milione e mezzo di operazioni elementari, che possono essere eseguite da personale straordinario femminile. Dei suddetti lavori alcuni devono essere compiuti prima della emissione dei libretti, che è desiderabile avvenga nel più breve tempo, ed altri appena dalle Agenzie saranno rimesse a questa Direzione Generale gli elenchi dei premi incassati nel primo mese di esercizio diretto. Si dovrebbe desiderare che l'Istituto possa iniziare direttamente tale esercizio col 1° Giugno, data alla quale è molto probabile sarà chiuso il periodo prescritto dalla Legge per le domande di recesso.

Nell'Ufficio IX è già stata stabilita una prima squadra di impiegate straordinarie; sarà sufficiente aggiungere altre in proporzione dei lavori da eseguirsi.



Tariffa C.P

Polizza Serie C.P

Termine Fisso

N°

Assicurato

Sig. _____

Capitale ass.^{to} L.

UFFICIO IX
ASSICURAZIONI POPOLARI
TRASFORMAZIONE
TONTINARIE

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI



L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n. 305, con sede in Roma. Le polizze di

assicurazione da esso emesse oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto sono garantite dal Tesoro dello Stato.

Polizza N.º _____ Serie C.P.

Assicurazione a Termine Fisso con Rimborso (Tic. J. C.P.)

Con questa Polizza emessa in base alle dichiarazioni contenute nella proposta stipulata con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e alle condizioni particolari e generali indicate nel presente atto, l'Istituto Nazionale assicura il capitale indicato nella tabella sottostante, pagabile alla scadenza del termine prestabilito, tanto se l'assicurato è ancora in vita quanto se deceduto prima; in quest'ultimo caso l'Istituto è tenuto inoltre a rimborsare immediatamente il premio unico iniziale e le quote mensili versate successivamente.

Persona assicurata		Data di nascita	Età di morte
_____		_____	_____
Capitale assicurato:		Quote mensili:	
L. _____		N.º L. _____	

Il capitale assicurato verrà pagato } el: _____ }
Quote mensili da pagarsi durante } anni: _____ }

Beneficiari } alla residenza _____ }
} in caso di premorienza _____ }

L'Istituto non è tenuto al pagamento delle somme complessivamente assicurate col premio unico o col pagamento delle quote mensili, quando il decesso dell'assicurato avviene entro i primi due anni dell'assicurazione. In questo caso, l'Istituto mantiene però l'impegno di rimborsare immediatamente tanto il premio unico iniziale, quanto le quote mensili versate successivamente. Col decesso dell'assicurato cessa in ogni caso l'obbligo di qualsiasi ulteriore versamento di quote.

Roma, li _____ 191

Il Direttore Generale

Reg. _____
Coh. _____

A.P. 82 (C.P.)
II. 14 - 50 M. -



Condizioni Particolari



Disposizioni preliminari.

1. — La polizza è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella *proposta*.

2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato con successivi versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella *proposta*.

3. — Assume la figura di *contraente* chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto.

4. — La *proposta* è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto.

Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la *proposta*.

Esenzione dalla visita medica.

5. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assicurandi a capitali a *termine fisso*; perciò queste assicurazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) **TARIFFA I:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato *entro i primi due anni dell'assicurazione*. L'Istituto, però, in questo caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente il *premio unico e i premi mensili versati*;

b) **TARIFFA II:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato *entro i primi due anni dell'assicurazione*. L'Istituto, però, in questo caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente il *solo premio unico*;

c) **TARIFFA III:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col *premio mensile* quando la morte colpisce l'assicurato *entro i primi due anni dell'assicurazione*. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato *col solo premio unico iniziale*, e l'Istituto mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente i *soli premi mensili versati*;

d) **TARIFFA IV:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col *premio mensile* quando la morte colpisce l'assicurato *entro i primi due anni dell'assicurazione*. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato *col solo premio unico iniziale*.

6. — Dopo tre anni dalla stipulazione del contratto l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni sulle condizioni di salute dell'assicurato, sottoscritte nella presente *proposta*.

Quote mensili. — Versamenti arretrati. Cessazione dei pagamenti.

7. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a *quote mensili*, non frazionabili, per la durata e nella misura accettate nella *proposta*.

Per ogni lira devono essere pagati complessivamente centesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse.

8. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di centesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo.

9. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non eseguisca i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata colle quote mensili successive ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sta al numero delle quote stipulate.

10. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira.

Prestiti sulle polizze — Trasferimenti delle polizze.

11. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse anticipato sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se, però, vi è un beneficiario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso.

12. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale.

13. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. E' però fatta eccezione a queste disposizioni quando si tratti di beneficiari minorenni già soci della Cassa Mutua di Torino.

Decadenza dei contratti per suicidio o per altre cause.

14. — Qualora la morte dell'assicurato avvenga in seguito a suicidio, prima che siano trascorsi 3 anni dall'emissione della polizza, verranno applicate le norme che sono fissate al numero per il caso in cui la morte colpisce l'assicurato nei primi due anni di assicurazione.

15. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Pagamento delle somme assicurate — Spese di quietanza — Competenza giudiziaria.

16. — Alla morte dell'assicurato, se questa avviene prima della scadenza della polizza, dovrà essere presentato all'Istituto il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, e una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte.

Questi documenti devono essere presentati entro un mese se la morte avviene nel Regno; entro tre se essa avviene in altri paesi di Europa, e non più tardi di sei mesi se la morte avviene fuori di Europa.

17. — Se all'epoca della liquidazione della polizza, l'assicurato è in vita dovrà presentare il suo certificato di nascita e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili.

18. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servi di base al contratto, il capitale verrà modificato riportandolo alla somma che si sarebbe assicurata in base all'età vera dell'assicurato.

19. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in specie del titolo XIV, libro 1, del Codice di Commercio.

20. — Sono a carico del beneficiario le spese di quietanza delle somme assicurate.

21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che potessero derivare dal contratto di assicurazione.

Avviso al Contraente.

1) Alla consegna della presente accertarsi che i vari dati siano esatti e conformi a verità. Denunciare sollecitamente alla Sede Centrale eventuali errori e differenze.

2) Prima di chiedere sciarimenti leggere attentamente le condizioni e istruzioni contenute nella Polizza e nel libretto quitanze. Il più delle volte vi si troverà esauriente risposta a quanto si desidera; in caso diverso, per economia di tempo e di spesa, rivolgersi ai rappresentanti che l'Istituto possiede ormai in ogni comune d'Italia.

3) Vener presente che la piena efficienza del contratto è subordinata al puntuale versamento delle quote mensili. Versare le quote mensili in anticipo, mai in arretrato; il contraente potrà mantenere tanto più a lungo in pieno vigore la sua assicurazione, in caso di imprevedute, transitorie ristrettezze economiche.

4) Ogni cittadino ha il sacrosanto dovere di garantire alla famiglia i benefici dell'assicurazione sulla vita, sempre però nella misura consentita dalle sue condizioni economiche (di regola non oltre il 5% del reddito); migliorando questo, il contraente non deve trascurare di aumentare il suo contributo alla previdenza, stipulando dei contratti supplementari sulla vita propria, dei figli e di altri membri della famiglia.

5) L'Istituto possiede numerose combinazioni assicurative, sia in forme ordinarie che in forme popolari senza visita medica, in corrispondenza alle più svariate esigenze del candidato.

6) Ogni assicurato dell'Istituto che faccia del suo meglio per diffondere nella propria sfera d'influenza, e soprattutto fra i dipendenti, la sana abitudine dell'assicurazione sulla vita, anche solo additando gli eventuali candidati ai rappresentanti autorizzati dell'Istituto di Stato, adempie ad una funzione sociale di primissimo ordine. Grazie a tale propaganda l'Istituto arriverà a contare fra breve in ogni casa e in ogni famiglia, anche delle classi più umili, almeno un assicurato. È il modo più nobile ed efficace di lenire molte miserie e di risparmiare a molti sventurati il penoso cammino che conduce alla pubblica assistenza.

7) Alla scadenza del contratto l'Istituto di Stato si fa un impegno d'onore di liquidare con la massima sollecitudine i capitali assicurati. Spetta agli aventi diritto di raccogliere e trasmettere entro il più breve tempo ai rappresentanti dell'Istituto i documenti occorrenti.

Ogni versamento deve risultare quitanzato nel "Libretto Quitanze"

Nella corsiva: indicare sempre nome dell'assicurato, Serie e N. di Polizza.

Pol. N.º _____

Matr. C. P. _____

20

Assicurato { Nome _____
nato a _____

il _____

Contraente { Nome _____
professione _____
indirizzo _____

Agenzia { D'iscrizione _____ N.º _____
(_____) Prop. S. _____ N.º _____
dei versamenti _____ N.º _____

Osservaz. { _____

A. P. 12 (c. p.)

II - 14 - 200 M - 1.

UFFICIO IX
ASSICURAZIONI POPOLARE
TRASFORMAZIONE
TONTINARIE

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA -



Libretto Quictanze
per
Assicurazioni Popolari

Pol. No.  Serie G.P.

L'Istituto Nazionale delle Assicu-
razioni è un Istituto di Stato creato
dalla legge 4 Aprile 1912 n.° 305,
con sede in Roma.

Le Polzee di assicurazione da esso emesse oltre
che dalle riserve matematiche e
dalle altre riserve dell'Istituto so-
no garantite dal Tesoro dello Stato.

A.P. 81 (c.p.)

IX-14-200M.-?



23
Versamenti alla Cassa Pensioni al 31 Dicembre 1912

Matricola N°

Data primo versam.^{to} mese anno

N.° quote all'inizio N.°

Event. aumenti, riduz.

sospensioni ecc

Data ultimo versam.^{to} mese anno

Tot. mensilità versate: L.

Estratto delle Condizioni di Polizza

Quote mensili

I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a quote mensili, non frazionabili, per la durata e nella misura accettate nella proposta.

Versam.^{to} arretrati

Per ogni lira devono essere pagati complessivamente centesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse.

Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di centesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo.

Versam.^{to} anticipati
 l'assunzione

Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di ^{due per luno} centesimi

Nel caso che il contraente o l'assicurato non eseguisca i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata colle quote mensili successive ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sta al numero delle quote ^{stipulate}

Cessioni

La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale.

— Avvertenze Importanti — (Vedi III^a pagina della copertina)

Avviso

Il presente libretto quitauze:

1°) Sostituisce quello della Cassa Mutua Pensioni di Torino.
Gli Agenti, prima di farne la consegna al contraente, dovranno esigere la restituzione del libretto Cassa Pensioni, il quale sarà inviato all'Istituto Nazionale e da questo trasmesso al R.° Commissario per i definitivi accertamenti della somma spettante al socio per effetto della liquidazione.

2°) Fa atto al contraente della forma di assicurazione prescritta e in base alla quale il suo contratto è stato regolarmente accettato dall'Istituto Nazionale;

3°) Fa fede dei versamenti effettuati dal Socio alla Cassa Pensioni, fino al 31 Dicembre 1912;

4°) Costituisce quitauza definitiva dei versamenti fatti dal contraente alla Gestione Provvisoria della Cassa Pensioni, in conto del nuovo contratto stipulato con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; versamenti che vennero provvisoriamente autenticati e quieturati sullo stesso libretto di Cassa Pensioni. Per tali versamenti gli Agenti autorizzati dall'Istituto Nazionale, rilasceranno quitauza sul nuovo libretto, secondo le prescrizioni stabilite dalla Direzione Generale dell'Istituto;


5°) Serve per i quitauzamenti degli ulteriori versamenti da farsi all'Istituto Nazionale, per il tramite dei suoi organi locali debitamente autorizzati, secondo le norme e le modalità specificate nelle avvertenze stampate sulla copertina del presente libretto.

Il contraente riceverà, oltre al presente libretto quitauze, una polizza indicante il capitale complessivamente assicurato, in base alle risultanze delle quote assegnate ai soci dalla liquidazione della Cassa Pensioni di Torino.

N.B. Nel ritirare il libretto matricola della Cassa Pensioni, Agente e Assicurato dovranno controllare i dati contenuti nel presente libretto quitauze.

In modo particolare dovranno:

verificare che il totale delle mensilità indicate nel presente libretto come versate alla Cassa Pensioni, a tutto il 31 Dicembre 1912, corrisponda effettivamente all'importo risultante come versato dal libretto della Cassa Pensioni; accertare l'esattezza della data di nascita dell'Assicurato.

Pol. ^za N. 

Assicurazione a Termine Fisso
con rimborso (Tar. I^a)

Decorrenza dal Durata anni

Assicurato:

data di nascita

A favore di

Versam^{ti} all'Istituto Naz. delle Assicⁿⁱ
dal 1^o Genn. 1913

(provvisor^{ie} quitanzati sul libretto Cassa Pensioni)

Quote sottoscritte N^o

Data del primo versam^{ti} mese anno 191.....

Data ultimo ,, mese anno 191.....

Mensilità versate | L.



Matricola N°

Anno

Data MARCHE DI QUITANZA Ammiss. o multo Totall Firma del ricevente

GENNAIO /

FEBBRAIO /

MARZO /

APRILE /

MAGGIO /

GIUGNO /

LUGLIO /

AGOSTO /

SETTEMBRE /

OTTOBRE /

NOVEMBRE /

DICEMBRE /

Quote N°

Data MARCHE DI QUITANZA Ammiss. o multo Totall Firma del ricevente



Matricola N°

Anno

Data

MARCHE DI QUITANZA

Ammiss.
o multo

Totali

Firma del ricevente

GENNAIO /

FEBBRAIO /

MARZO /

APRILE /

MAGGIO /

GIUGNO /

Data

MARCHE DI QUITANZA

Ammiss.
o multo

Totali

Firma del ricevente

Quote N°

LUGLIO /

AGOSTO /

SETTEMBRE /

OTTOBRE /

NOVEMBRE /

DICEMBRE /



Avvertenze Importanti

Quittezze
menti

— Per essere ritenuti validi dall'Istituto, i versamenti devono risultare quitanzati con le apposite marchette e inoltre con timbro, data e firma dell'Agente o dell'impiegato ufficialmente riconosciuti.

Trasferi-
menti

— Le quote mensili devono essere versate all'Agenzia presso la quale il socio si è iscritto. In seguito a cambiamento di residenza, o per altre cause, il contraente può effettuare i versamenti ad un'Agenzia diversa da quella presso la quale trovasi iscritto, purché firmi contemporaneamente una richiesta di trasferimento su apposito modulo, che sarà spedito, a cura dell'Agenzia stessa, alla Sede Centrale dell'Istituto per le necessarie annotazioni.

Duplicati

— In caso di smarrimento del presente libretto, il socio potrà chiedere il duplicato, previo versamento di L. 1. — per diritto di cancelleria. —